SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Martedì, 30 aprile 2019   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. **34**.

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure per la crescita economica;

Considerata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 aprile e 23 aprile 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA

Art. 1.

Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 2.

Revisione mini-IRES

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 3,5 punti percentuali; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all'aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l'addizionale di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
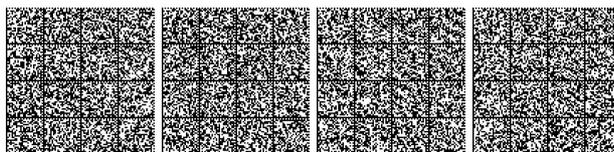
5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.

Art. 3.

Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole «nella misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50 per cento e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento».

Art. 4.

Modifiche alla disciplina del Patent box

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

2. In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime agevolativo di cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

3. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento, di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

5. Resta ferma la facoltà, per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. In assenza, nei casi previsti dal presente articolo, della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea di cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 5.

Rientro dei cervelli

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.»;

5-*ter*. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera *a)*. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al, comma 1, lettera *a)*. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;

b) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

«3-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986 o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che

abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.»;

3-*quater*. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.».

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Art. 6.

Modifiche al regime dei forfetari

1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto».

Art. 7.

Incentivi per la valorizzazione edilizia

1. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo.

Art. 8.

Sisma bonus

1. All'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole «zone classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».

Art. 9.

Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili

1. I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta.

2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo è stato integralmente versato;

b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale;
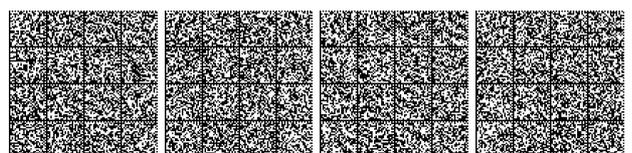
c) l'acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente;

d) nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;

e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;

f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;

g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;

h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l'opzione può essere esercitata unicamente dall'emittente;

i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, né esplicite né implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l'emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi:

1) liquidazione della società;

2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;

l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la società emittente abbia la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della società emittente;

m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società:

1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea;

2) gli strumenti siano convertiti in azioni;

3) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli di cui ai precedenti due punti.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che gli emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione con le disposizioni dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Il comma 22-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato; per gli strumenti finanziari di cui al comma 22 del citato articolo 2, emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli obblighi di indicazione di cui al comma 3 si considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*septies*, è inserito il seguente:

«1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.
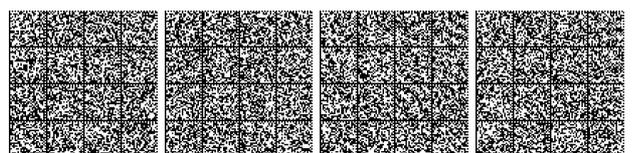
Art. 11.

Aggregazioni d'imprese

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.

5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Art. 12.

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 13.

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;

b) il numero totale delle unità vendute in Italia;

c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

2. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui di cui all'articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, invia i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Art. 14.

Enti associativi assistenziali

1. All'articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la parola: «religiose,» è inserita la seguente: «assistenziali,».

Art. 15.

Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Art. 16.

Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta di cui al citato 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

Capo II

MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI

Art. 17.

Garanzia sviluppo media impresa

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del fondo è incrementata di 150 milioni per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro.».
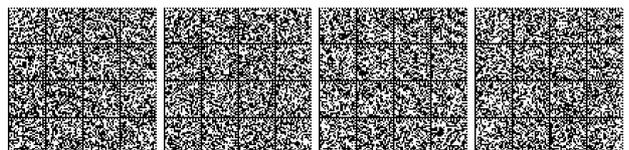
3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non utilizzate a valere sulla la sezione speciale di cui al decreto del Ministro delle attività produttive e Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014, sono utilizzate per le finalità generali del predetto Fondo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Art. 18.

Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera *r)* il secondo periodo è soppresso.

2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera.

3. Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di *social lending* e di *crowdfunding*, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) per *social lending* si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme *on-line*, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;

b) per *crowdfunding* si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme *on-line*, da una pluralità di investitori.

5. La garanzia di cui al comma 3 è richiesta, per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 3, dai gestori di piattaforme di *social lending* o di *crowdfunding* preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti di cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia concedibile, che deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell'operazione, le modalità di retrocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dalla eventuali escussione e liquidazione della garanzia, nonché i criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme di cui al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori, il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti, ivi inclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sulla base di quanto previsto dalla normativa tecnica della Banca d'Italia.

Art. 19.

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019.

2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Art. 20.

Modifiche alla misura Nuova Sabatini

1. All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «4 milioni di euro»;

b) al comma 4, dopo le parole «L'erogazione del predetto contributo è effettuata» sono inserite le seguenti: «,sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento,» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.».

Art. 21.

Sostegno alla capitalizzazione

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresì riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.
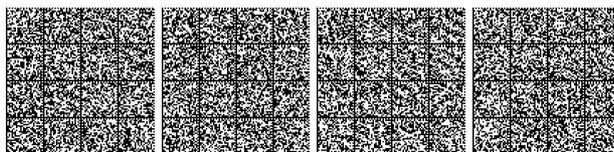
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;

b) 3,575 per cento, per le medie imprese.

4. Per la concessione del contributo di cui presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è integrata per euro 10 milioni per l'anno 2019, per euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Art. 22.

Tempi di pagamento tra le imprese

1. Dopo l'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è inserito il seguente:

Art. 7-*ter (Evidenza nel bilancio sociale).* — A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

Art. 23.

Cartolarizzazioni

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4-*ter*:

1) dopo le parole «aperture di credito» sono inserite le seguenti: «in qualunque forma»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1, comma 1, la banca cedente può, altresì, trasferire ad una banca o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegata e mantenendo la domiciliazione del conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti dai contratti di apertura di credito o di affidamento, anche se sorti successivamente alla cessione, secondo le modalità contrattualmente previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli ovvero dalla banca o dalla società finanziaria di cui al citato articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 3, commi 2 e 2-*bis*.»;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera b-*bis*), dopo le parole «derivanti dalla titolarità» sono inerite le seguenti: «, in capo alla società di cui all'articolo 7.2»;

c) all'articolo 7.1:

1) al comma 3:

1.1) le parole «degli articoli 124, 160, 182-*bis* e 186-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti «degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio, nella forma di società di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rap-

porti derivanti da tali contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla società veicolo d'appoggio alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla società di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione dei crediti.»;

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

«4-*bis*. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.

4-*ter*. Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-*ter*.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

4-*quater*. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.

4-*quinquies*. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-*quater* emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.»;

4) al comma 5:

1.1) le parole «di tali contratti, la società veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «di tali contratti, la società veicolo d'appoggio»;

1.2) le parole «nel bilancio di una banca» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla società veicolo» è inserita la seguente: «d'appoggio».

d) dopo l'articolo 7.1, è aggiunto il seguente:

«Art. 7.2 *(Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati)* — 1. Le società che effettuano le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b-*bis*, non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate dall'articolo 7, comma 1, lettera b-*bis*. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali operazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo.

2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dalle società di cui al comma 1 costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle so-

cietà stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.».
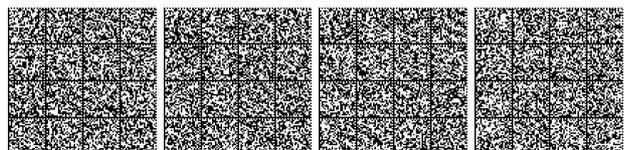
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Art. 24.

Sblocca investimenti idrici nel sud

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla vigilanza del dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. Le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della società di cui al primo periodo del presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno.»;

c) il penultimo periodo è soppresso.

Art. 25.

Dismissioni immobiliari enti territoriali

1. All'articolo 1, comma 423, lettera *d)* della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «proprietà» sono aggiunte le seguenti: «degli Enti territoriali e»;

b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse dagli Enti territoriali» sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato».

Art. 26.

Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare

1. Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al comma 1, i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;

b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera *b)*, spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2 milioni;

c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi;

d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali *Key Enabling Technologies (KETs),* relative a:

1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);

2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;

4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente *(smart packaging)* che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 140 milioni di cui:

a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

Art. 27.

Società di investimento semplice - SIS

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera i-*ter*) è inserita la seguente:

«i-*quater*) società di investimento semplice (SiS): il FIA italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;

2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera *f)*, primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera *f)*;

3) non ricorre alla leva finanziaria;

4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera *c)*.».

2. All'articolo 35-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Le SiS non applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-*bis*). Il sistema di governo e controllo è adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta. Le SiS applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.

1-*ter*. In deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera *e)*, i titolari di partecipazioni indicati all'articolo 15, comma 1, rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14. In deroga all'articolo 35-*bis*, comma 5, la denominazione sociale della SiS contiene l'indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso.

1-*quater*. I soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS possono procedere alla costituzione di una o più SiS, nel rispetto del limite complessivo di euro 25 milioni.».
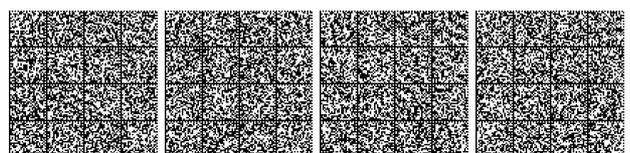
Art. 28.

Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area

1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione degli importi spettanti è autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione della predetta direttiva ai sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. Agli oneri per i precitati controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo di 500 mila euro, a valere sulle risorse residue disponibili dei patti territoriali. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Art. 29.

Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata massima di otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata massima di dieci anni» e, infine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;

c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1» sono soppresse e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»;

d) dopo l'articolo 4-*bis* è inserito il seguente: «Art. 4-*ter (Cumulo).* — 1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche *de minimis*, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.».

2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalità atte a consentire la maggiore efficacia dell'intervento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ridefinita la disciplina di attuazione della misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di servizi di tutorag-

gio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
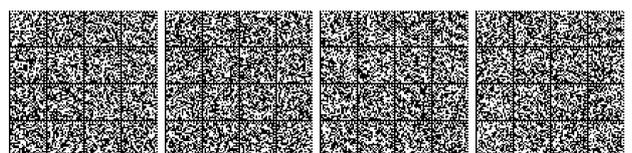
3. Al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri decreti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, e all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti gestori dei singoli interventi.

4. La revisione di cui al comma 3 è improntata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all'incremento dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.

5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 *(advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing*, realtà aumentata, *simulation,* integrazione orizzontale e verticale, *industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics)*;

b) presentare un importo di spesa almeno pari a 200 mila euro.

7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 5 le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;

b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;

c) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500 mila;

d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.

9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Art. 30.

Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
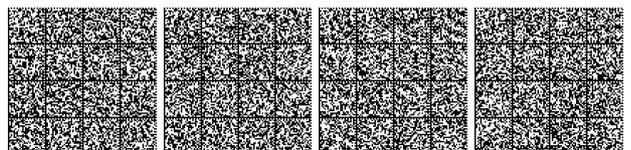
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;

d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;

f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;

g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.

3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:

a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.

6. Il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori .

8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

10. Il Comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui al all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita».

12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società *in house*, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.

14. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.

TABELLA DI RIPARTO

<table>
<tr><th>Tipologia</th><th>Enti</th><th>Importo</th><th>Totale</th></tr>
<tr><td>> 250.000</td><td>12</td><td>250.000</td><td>3.000.000</td></tr>
<tr><td>100.001-250.000</td><td>33</td><td>210.000</td><td>6.930.000</td></tr>
<tr><td>50.001-100.000</td><td>100</td><td>170.000</td><td>17.000.000</td></tr>
<tr><td>20.001-50.000</td><td>379</td><td>130.000</td><td>49.270.000</td></tr>
<tr><td>10.001-20.000</td><td>707</td><td>90.000</td><td>63.630.000</td></tr>
<tr><td>5.001-10.000</td><td>1.183</td><td>70.000</td><td>82.810.000</td></tr>
<tr><td>2.001-5.000</td><td>2.050</td><td rowspan="2">50.000</td><td rowspan="2">275.600.000</td></tr>
<tr><td>< 2.000</td><td>3.462</td></tr>
<tr><td></td><td>7.926</td><td></td><td>498.240.000</td></tr>
</table>
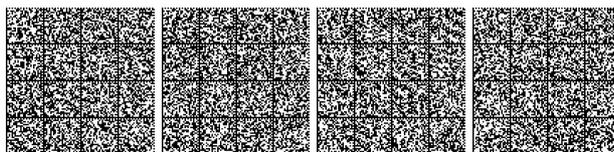
Capo III

TUTELA DEL *MADE IN ITALY*

Art. 31.

Marchi storici

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11-*bis* è inserito il seguente: «Art. 11-*ter (Marchio storico di interesse nazionale)*. — 1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-*bis*.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis*, possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì specificati i criteri per l'utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale».»;

b) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti: «Art. 185-*bis (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale)*. — 1. È istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall'articolo 11-*ter*.

2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.

Art. 185-*ter (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d'impresa)*. — 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.

2. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-*bis* che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:

a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;

b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;

c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;

d) le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

3. A seguito dell'informativa di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento per l'individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.».

2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie o licenziatarie del marchio storico possono accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.

3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato dieci unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso dei specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-*bis* e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
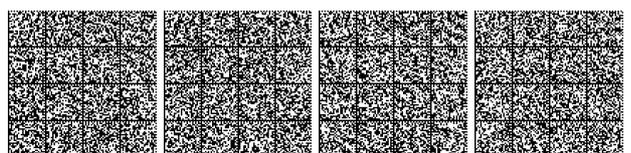
Art. 32.

*Contrasto all'*Italian sounding *e incentivi al deposito di brevetti e marchi*

1. Ai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela dell'originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero, è concessa un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian Sounding*, di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale. L'agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel limite annuo di cui al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle spese ammissibili, le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.

4. All'articolo 10, del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani».

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-*bis*: «Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia».

5. All'articolo 144 del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti parole: «e pratiche di *Italian Sounding*»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono pratiche di *Italian Sounding* le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti»

6. All'articolo 145 del codice di proprietà industriale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: «e della falsa evocazione dell'origine italiana»;

b) ovunque ricorrano le parole «Consiglio Nazionale Anticontraffazione» sono sostituite dalle parole: «Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'*Italian Sounding*»;

c) al comma 2, dopo le parole «funzione pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,».

7. Alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è concesso il Voucher 3I – Investire In Innovazione – al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.

8. Il voucher 3I può essere utilizzato dalle imprese di cui al comma 10 per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.

9. I criteri e le modalità di attuazione del voucher 3I sono definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministero dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di cui al comma 10, attivate dal Ministero stesso. Per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

11. Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.

12. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello sviluppo economico concede un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 ed 11-*bis* del decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria fissata nella misura massima di euro 1 milione per anno.

13. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono fissati i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione di cui al comma 12, nonché i requisiti minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme,
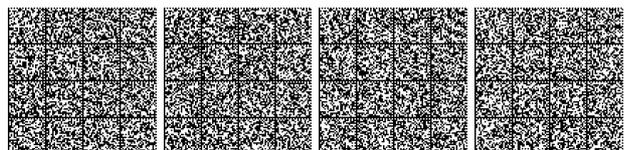
cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi.

14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la supervisione sull'attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali marchi. Agli adempimenti previsti il Ministero dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1 milione di euro per ciascun anno, a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

16. All'articolo 55 del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità depositata in Italia alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove rivendicata, viene depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo 160-*bis*, comma 1.».

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La protezione conferita dalla domanda ai sensi del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana della domanda ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. La designazione dell'Italia nella domanda internazionale è considerata priva di effetti sin dall'origine, salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3, quando la domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito dal comma 1.

1-*ter*. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'articolo 160-*bis* sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».

17. Dopo l'articolo 160 del Codice della proprietà industriale è inserito il seguente:

«Art. 160-*bis* *(Procedura nazionale della domanda internazionale)*. — 1. La richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 55, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, deve essere accompagnata da:

a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata;

b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del presente codice, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilità e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli.

3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 la ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame previste dal presente codice.».

Capo IV

ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA

Art. 33.

Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e gli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra
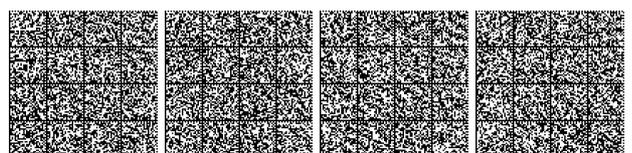
la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Art. 34.

Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali

1. Ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorità politica delegata per la coesione, definisce le linee di intervento denominate «Piano grandi investimenti - ZES» a cui sono destinati 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il piano può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.

3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel risetto della disciplina europea e nazionale in materia.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, dell'Autorità politica delegata per la coesione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro per gli affari regionali, sono disciplinate le linee di attività del Piano di cui al comma 1, nonché l'ammontare degli investimenti, le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso Piano, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.

Art. 35.

Obblighi informativi erogazioni pubbliche

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:

«125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:

a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
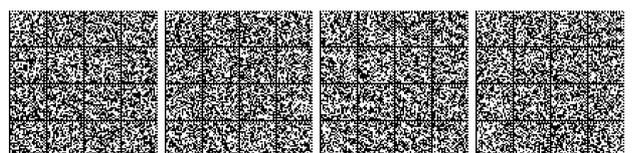
d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

125-*bis*. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-*ter*. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-*bis* comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

125-*quater*. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-*bis* siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-*ter* sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-*ter* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 8 dicembre 2015, n. 208.

125-*quinquies*. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-*bis*, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-*sexies*. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera *d)*, sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-*bis* e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.».

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2. Il comma 2 dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è abrogato.

Art. 36.

Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono sostituite dalle seguenti: «*mortis causa*, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente *more uxorio* o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»;
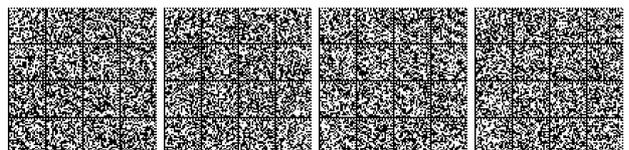
b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole «costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;

c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole «costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;

d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole «titoli di Stato con scadenza equivalente» sono aggiunte le seguenti: «determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119»;

e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al comma 502-*bis*. La citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

f) dopo il comma 501 è inserito il seguente comma:

«501-*bis*. Le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro.»;

g) il comma 502 è sostituito dal seguente:

«502. I risparmiatori di cui al comma 502-*bis* sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.»;

h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:

«502-*bis*. Previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero i loro successori *mortis causa* o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente *more uxorio* o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle seguenti condizioni: *a)* patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; *b)* ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddetta lettera *a)* risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario.

502-*ter*. Il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-*bis*, lettera *a)*, può essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo periodo, è conseguentemente adeguato.».

Art. 37.

Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia

1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di

interessi ai sensi del comma 3, quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I criteri e le modalità dell'operazione di cui al primo periodo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00.

2. Alla società di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3. Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento a titolo oneroso - di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, - dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019.

4. Gli interessi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1.

5. All'articolo 50, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, le parole al terzo periodo «,ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura» sono soppresse.

6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole « entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria».

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

8. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

Art. 38.

Debiti enti locali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 932 è inserito il seguente: «932-*bis*. A seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale di cui al comma 932:

a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;

b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera *a)*;

c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930;

d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale.».

2. Fino alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione stessa il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.

Art. 39.

Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole da: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «attesa la situazione di necessità e di urgenza, limitatamente al triennio 2019-2021, l'Anpal, previa convenzione approvata con decreto del Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali, può avvalersi di società in house al Ministero medesimo già esistenti, le quali possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.».
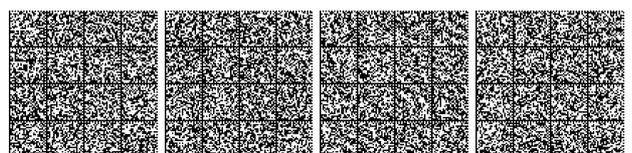
Art. 40.

*Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-*bis *Tiberina E45*

1. È concessa, ai sensi del comma 3, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16 gennaio 2019, per un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.

2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta, ai sensi del comma 3, un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate e le modalità ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo sono disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, insieme al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.

4. Per l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale di cui al comma 1, è prevista la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Art. 41.

Misure in materia di aree di crisi industriale complessa

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano, altresì, anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Art. 42.

Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)

1. Il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro delle sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, è prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento.

2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.

Art. 43.

Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «del finanziamento o del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo»;

b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «contestualmente alla sua trasmissione» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite PEC,»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:

a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;

c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo.»;

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Il comma 4, lettera *b)*, non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4, lettera *b)*, non si applica altresì alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese».

2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro previsto dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. All'articolo 1 della legge 19 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, terzo periodo, le parole «entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere,»; al quarto periodo, le parole «e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione» sono soppresse;

b) al comma 21 dopo le parole «e 12» sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»; alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, se entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13» e, in fine, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al primo periodo del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13.»;

c) al comma 28, dopo il primo periodo, è aggiunto in fine il seguente: «È fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»;

d) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: «28-*bis*. In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo
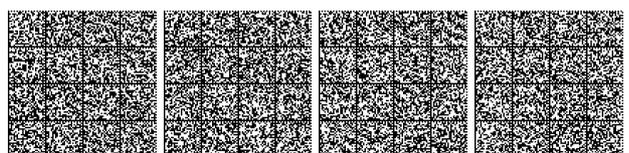
periodo, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo, il comma 21 si applica solo in relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno a euro 500.».

4. I termini di cui all'articolo 1, comma 28-*bis*, primo periodo, della legge 19 gennaio 2019, n. 3, si applicano agli adempimenti relativi ad elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 44.

Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, autorità delegata per la coesione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, un unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi Europei, ciascun Piano è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di *governance*, istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dei Ministeri competenti per area tematica, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 3. Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando le competenze specifiche normativamente attribuite alle amministrazioni centrali e alle Agenzie nazionali:

a) approvano la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

b) approvano le relazioni di attuazione annuali e finali;

c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo, con facoltà di approvazione delle stesse ai sensi del numero 2, lettera *g)* della delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, ovvero esprimendo un parere ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE;

d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati comprese le verifiche di efficacia dell'attuazione;

e) esaminano i risultati delle valutazioni.

4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013 integrano la propria composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.

5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicità bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni normative di cui di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *l)*, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).

6. Restano in ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, le appostazioni programmatiche ove non declinate in specifici interventi, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi.

7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

8. L'amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, è responsabile della individuazione degli interventi, comprensivi di quelli previsti in sostituzione degli interventi già finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, inclusa la vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi, l'approvazione di varianti, la presentazione degli stati di avanzamento, nonché delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.
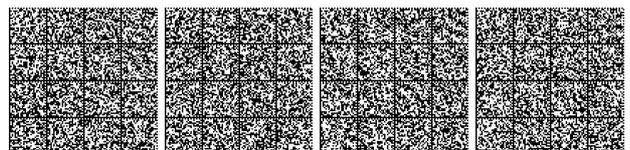
9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, a fini di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera CIPE su proposta del Ministro per il Sud al fine di contribuire:

a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle Amministrazioni di cui al comma 2 per le quali le risorse di cui al comma 1 di cui risultino titolari al momento di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori alle risorse assegnate al Piano sviluppo e coesione relativo alle medesime Amministrazioni ai sensi del comma 7;

b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie» per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 da stipulare per singola area tematica;

c) al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali.

11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Restano, altresì, ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.

12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.

13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10, lettera *c)* finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorità di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del Fondo e sviluppo e coesione assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi di cui alla delibera CIPE n. 25/2016. Il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007- 2013. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti.

15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE:

a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo;

b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020, una relazione annuale sull'andamento degli interventi ricompresi nei Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.

Art. 45.

Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali

1. All'articolo 1, comma 965, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2. All'articolo 194-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «c-*ter*)» e «c-*quater*» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: «c-*quater*)» e «c-*quinquies*)»; all'articolo 194-*septies*, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «e-*bis*» ed «e-*ter*)» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: «e-*ter*» ed «e-*quater*)».
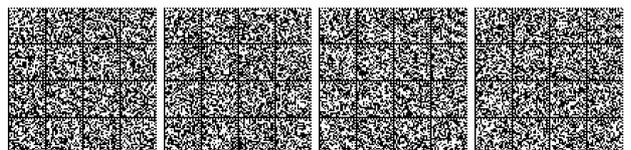
Art. 46.

Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20:

a) al primo periodo, dopo la parola «Piano» è inserita la parola «Ambientale», le parole «nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo» sono sostituite dalle parole «come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017» e le parole «e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica» sono abrogate;

b) al secondo periodo, dopo la parola «Piano» è inserita la parola: «Ambientale», dopo le parole «periodo precedente» sono inserite le parole: «, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti,» e le parole «, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono abrogate;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019».

Art. 47.

Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti

1. Al fine di consentire il più celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del personale di cui al presente comma, effettuate in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al loro svolgimento con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi. Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Art. 48.

Disposizioni in materia di energia

1. Per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché gli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021. All'onere del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Art. 49.

Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
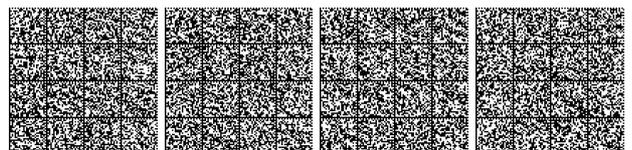
3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle di cui al comma 2;

b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;

c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Art. 50.

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 111 euro per l'anno 2027, di 47 milioni di per l'anno 2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40 milioni di euro per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17,19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2, 47, 48, 49 e dal comma 1 del presente articolo e dal secondo periodo della lettera *n)* del presente comma, pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 euro per l'anno 2028, a 317,891 euro per l'anno 2029, a 307,791 euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 555,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro per l'anno 2021, a 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 385 milioni di euro per l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro per l'anno 2026, a 369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e a 292,4 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087 milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno 2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11 e 47;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui alla legge all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47;

c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a 34,46 milioni di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno 2021, a 133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 108 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, a 77 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
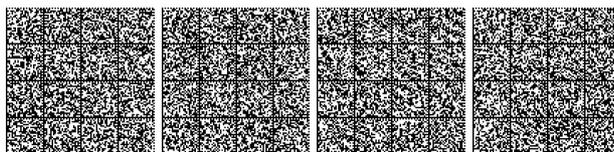
f) quanto a 20 milioni euro per l'anno 2019, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni euro per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

i) quanto a 9,324 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,833 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 9,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per 0,324 milioni di euro per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per anno 2020 e 3,433 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrisponde utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Conseguentemente, le risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 de 1988, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025;

o) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

q) quanto a 650 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2019, mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151. La predetta giacenza è mantenuta in deposito alla fine di ciascun anno a decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo ed è ridotta in misura corrispondente alla quota rimborsata del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

r) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006, le parole «di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni di euro per l'anno 2020».

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 51.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

19G00043
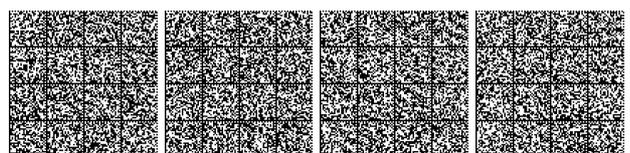
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di San Cataldo e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di San Cataldo (Caltanissetta) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata, che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi, della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2019, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Cataldo (Caltanissetta) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di San Cataldo (Caltanissetta) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Filippo Romano - viceprefetto;

dott.ssa Giuseppa Di Raimondo - viceprefetto a riposo;

dott. Leonardo Richichi - funzionario economico finanziario a riposo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2019
Ministero dell'interno, foglio n. 707

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di San Cataldo (Caltanissetta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il 9 luglio 2018, a conclusione di un'articolata operazione di polizia giudiziaria denominata «Pandora», è stata data esecuzione ad un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, applicativa di misure cautelari restrittive della libertà personale nei confronti di sedici persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione e turbata libertà degli incanti.

Gli accertamenti esperiti dagli organi inquirenti hanno fatto emergere come le organizzazioni criminali localmente dominanti abbiano esteso la propria ingerenza negli appalti pubblici ed, in particolare, nel lucroso settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, delineando il ruolo svolto da taluni elementi dell'apparato burocratico dell'ente e da un ex funzionario comunale nominato dal sindaco - dopo il suo collocamento in quiescenza a febbraio 2017 - consulente esterno dell'Ufficio tecnico.

Segnatamente, sulla scorta dell'impianto accusatorio contenuto nel richiamato provvedimento giudiziario, dietro la scelta dell'affidamento diretto di taluni servizi e lavori comunali vi sarebbero state non già reali ragioni di urgenza bensì una «programmata volontà» di avvantaggiare le imprese affidatarie con il conseguimento di utilità da parte di dipendenti infedeli, anche mediante la stipula di subcontratti con ditte riconducibili a loro familiari.

A seguito delle descritte, gravi vicende e delle risultanze di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'istituzione locale, il prefetto di Caltanissetta, con decreto del 7 novembre 2018, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine delle indagini, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali, il prefetto, sentito nella seduta del 14 febbraio 2019 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta - ha trasmesso l'allegata relazione in pari data, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del citato art. 143.
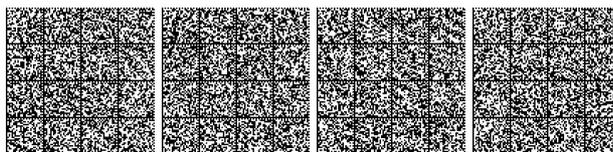
Il Comune di San Cataldo - noto per le antiche «solfare» e per gli altri giacimenti minerari ad oggi in gran parte dismessi - è un importante centro agricolo e commerciale ed ha recentemente conosciuto una notevole espansione demografica a seguito di consistenti fenomeni migratori dal vicino capoluogo di provincia.

Su quel territorio è stata giudizialmente accertata la radicata presenza di una potente cellula dell'organizzazione malavitosa tradizionalmente denominata «cosa nostra», dotata di un raggio di azione che investe ampie zone del nisseno e le cui dinamiche interne sono state messe in luce sia da pregresse operazioni di polizia giudiziarie sia dalle recenti indagini coordinate dalla locale direzione distrettuale antimafia e sfociate nell'adozione della summenzionata ordinanza cautelare.

In tale contesto, riferisce il prefetto che l'organo di vertice dell'attuale compagine di governo del comune - la cui candidatura, in occasione delle consultazioni amministrative del 2014, è stata appoggiata da liste di candidati in cui figuravano due soggetti legati da stretti vincoli familiari a noti capiclan - sin dalla fine degli anni '90 ha rivestito la carica di consigliere comunale di San Cataldo, assumendo anche il ruolo di presidente dell'organo consiliare dopo essere stato eletto a novembre 1997 e fino a giugno 2001.

In ordine all'attività gestionale dell'ente sono state riscontrate, in sede di accesso, diffuse irregolarità ed anomalie aggravate da una generalizzata inerzia in settori nevralgici dell'amministrazione, le quali - unitamente alla fitta rete di rapporti clientelari delineata negli atti della magistratura inquirente - si sono rivelate funzionali agli interessi economici delle cosche territorialmente egemoni.

Al riguardo, la commissione di indagine stigmatizza le innumerevoli ordinanze contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui il primo cittadino - a far data da giugno 2014 - ha disposto la proroga dell'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in favore di un'associazione temporanea di imprese costituita da due società destinatarie, a settembre 2018, di certificati interdittivi antimafia emessi dalla prefettura di Caltanissetta.

Più nel dettaglio, il prefetto pone in rilievo i pregiudizievoli collegamenti tra le consorterie sancataldesi e l'amministratore di una delle imprese in questione, evidenziando altresì le manovre poste in essere dal sopra citato consulente esterno dell'Ufficio tecnico comunale e da uno dei dipendenti dell'ente coinvolti nell'operazione «Pandora» al fine di pilotare, a vantaggio della predetta impresa, la procedura ad evidenza pubblica indetta a dicembre 2014 per l'aggiudicazione del servizio di igiene urbana.

Le risultanze investigative hanno inoltre messo in luce che tra i dipendenti dell'altra società facente parte della menzionata associazione temporanea di imprese, ripetutamente affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, figuravano diversi esponenti dei sodalizi radicati nel territorio.

La medesima società è poi risultata reiteratamente affidataria, da settembre 2011 a dicembre 2015, del servizio di tumulazione cimiteriale a seguito di proroghe di cottimi fiduciari disposte in violazione dei principi di imparzialità e di libera concorrenza atteso che, come evidenziato dalla commissione di indagine, l'amministrazione comunale ben avrebbe potuto provvedere tempestivamente all'aggiudicazione del servizio per il tramite di procedure aperte alla partecipazione di altre imprese eventualmente interessate. Assume peraltro valore emblematico la circostanza che un dipendente della società in argomento - destinatario dell'ordinanza applicativa di misure restrittive personali da cui è scaturito l'accesso - ha continuato ad occuparsi dei servizi cimiteriali pur dopo che l'ente, a far data da gennaio 2017, aveva provveduto alla loro internalizzazione.

Altra vicenda sintomatica della permeabilità del comune alle illegittime ingerenze delle associazioni di tipo mafioso è quella relativa al servizio di trasporto funebre per persone indigenti affidato, ad aprile dello scorso anno, ad un'impresa già sottoposta a confisca ed in stato di amministrazione giudiziaria fin da giugno 2011. Le verifiche esperite dall'organo ispettivo hanno evidenziato che per l'espletamento del servizio in parola, in esito ad una procedura negoziata senza bando di gara indetta ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'ente ha stipulato una convenzione con il rappresentante legale della predetta impresa - stretto parente di un personaggio di primo piano della criminalità organizzata locale - in assenza della prescritta autorizzazione dell'amministratore giudiziario.

Con riferimento, poi, al settore dell'edilizia popolare è stata rilevata la grave inerzia dell'organo di vertice della compagine di governo del comune che ha omesso di dare seguito a ventuno proposte di ordinanze di demolizione, adottate dal competente ufficio dell'ente, nei confronti di altrettanti occupanti abusivi di alloggi popolari, tra cui figurano un esponente di ambienti malavitosi, destinatario del più volte citato provvedimento cautelare, e numerosi soggetti con pregiudizi di natura penale. In proposito, il prefetto segnala inoltre che l'amministrazione comunale non ha intrapreso alcuna iniziativa per il recupero dei canoni di locazione da parte di numerosi assegnatari degli alloggi di edilizia popolare, rimasti inadempienti pur dopo aver beneficiato di un piano di rateizzazione concordato con il comune nel 2015.

Infine, sul piano economico-finanziario le risultanze dell'accesso hanno disvelato una situazione gravemente deficitaria che ha determinato il dissesto dell'ente - deliberato dal consiglio comunale a gennaio 2019 ex art. 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - e sulla quale hanno pesantemente inciso sia i ritardi e le inefficienze nell'attività di riscossione delle entrate comunali sia la scarsa incisività dell'azione di contrasto dei fenomeni di evasione tributaria. In particolare, sono emerse le posizioni debitorie sia di alcuni amministratori e dipendenti del comune sia di esponenti delle cosche radicate nel territorio o di loro familiari.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di San Cataldo (Caltanissetta), volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di San Cataldo (Caltanissetta) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 26 marzo 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI CALTANISSETTA

- Area I -

Prot. n.105/A.F.I./O.E.S.

Caltanissetta, 14 febbraio 2019

All'on. Ministro dell'interno

Roma

Oggetto: Comune di San Cataldo (CL) - Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Premessa

Con decreto n. 17102/128/97(7)-Uff. V - Affari territoriali del 2 novembre 2018 il Ministro dell'interno ha delegato questa prefettura ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento nei confronti del Comune di San Cataldo (CL).

Con decreto n. 610/Area funz. I/O.E.S./Area I del successivo 7 novembre 2018 è stata, conseguentemente, nominata la Commissione di accesso e di accertamento per lo svolgimento di mirati approfondimenti atti a verificare la sussistenza di elementi integranti la fattispecie dissolutoria attinente al condizionamento o alla infiltrazione della criminalità organizzata.
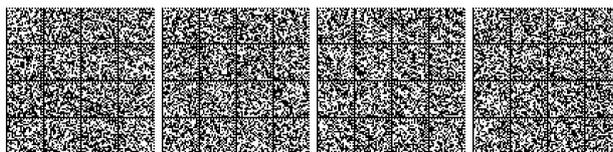
L'iniziativa ha avuto impulso dall'operazione di polizia giudiziaria denominata *Omissis*, con cui il 9 luglio 2018, al termine di una complessa attività investigativa che ha disvelato gravi forme di infiltrazione mafiosa nella gestione del servizio di igiene urbana ed una rete di rapporti di soggetti che illecitamente hanno gestito alcune gare di appalto del Comune di San Cataldo (CL), militari dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza di Caltanissetta hanno eseguito l'ordinanza nn. 507/16 e 301/17 RGIP, emessa il 28 giugno 2018 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, applicativa di misure cautelari restrittive della libertà personale nei confronti di sedici persone, tra i quali esponenti della consorteria mafiosa operante nel territorio comunale di San Cataldo (CL), amministratori di imprese dei settori dell'igiene urbana e dell'edilizia, nonché funzionari comunali in servizio presso l'Ufficio tecnico comunale, in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione, turbata libertà degli incanti.

Situazione della sicurezza pubblica sul territorio

In via preliminare si osserva che la Commissione di indagine ha esaminato vari aspetti storici, geografici e socio-economici del Comune di San Cataldo, che conta 23.424 abitanti, noto per essere un importante polo agricolo e commerciale della Provincia di Caltanissetta, ricompreso in un ambito territoriale caratterizzato dalla radicata e pervasivi presenza di organizzazioni criminali, con un ampio raggio di azione che si estende anche ad altri Comuni della provincia nissena. (Relazione pagg. 16 - 19).

Dalle diverse operazioni di polizia giudiziaria, in particolare quella nota come *Omissis*, sfociate in pronunciamenti giudiziari ormai irrevocabili che hanno delineato i profili storici del fenomeno mafioso tradizionalmente presente nella Provincia di Caltanissetta, emerge un'articolazione dell'organizzazione mafiosa 'cosa nostrà operante nel territorio comunale di San Cataldo (CL) quale cellula del mandamento mafioso di Vallelunga Pratameno (CL), ove il ruolo di esponente di spicco di siffatto mandamento è stato svolto dapprima da *Omissis*, inteso *Omissis*, e successivamente, in seguito all'arresto di quest'ultimo, da *Omissis*, divenuto reggente della provincia mafiosa di Caltanissetta. (Relazione pagg. 20 - 51).

Occorre far presente che l'operazione di polizia giudiziaria denominata *Omissis* ha delineato un retroterra storico-fattuale nel territorio comunale di San Cataldo (CL) di significativa ampiezza, nel quale confluirebbero spiccate forme di reità mafiosa unitamente a manifestazioni di criminalità propria dei c.d. «colletti bianchi», sulla scorta dell'unicità del movente teleologico costituito dalla locupletazione individuale o di gruppo in spregio ai principi della libera concorrenza e della tutela della *res publica*. (Relazione pagg. 101 - 142).

L'anzidetta operazione di polizia giudiziaria si salda, in un rapporto di complementarietà, con un'altra importante operazione giudiziaria, nota come *Omissis*, eseguita nel 2015, che ha condotto in quel territorio comunale ad una significativa resezione dell'ambiente criminale sancataldese, nel quale la presenza della criminalità organizzata era apparsa intrecciata con altre manifestazioni delittuose, legate al mondo del traffico degli stupefacenti ed a quello della prostituzione.

Il contesto investigativo appena menzionato ha consentito di individuare gli attuali esponenti di spicco della famiglia mafiosa di 'cosa nostra' operante nel territorio di San Cataldo (CL), al cui vertice, in veste di reggenti, si sarebbe affermata, a partire dal 2007, la figura di *Omissis*, accanto al quale emergevano le figure dei fratelli *Omissis*, *Omissis*, *Omissis* ed *Omissis*, nonché *Omissis*, quest'ultimo legato da rapporti di affinità e solidarietà criminale ai richiamati fratelli Omissis.

L'operazione di polizia giudiziaria *Omissis* mostrerebbe la continuità delle attività criminali-mafiose rispetto a quelle emerse dall'operazione *Omissis* ed entrambe hanno confermato il ruolo di capo indiscusso della famiglia mafiosa sancataldese esercitato da *Omissis*, in atto detenuto, con la gestione diretta del potere criminale sul territorio da parte di sodali di 'cosa nostra', quali *Omissis*, *Omissis* ed i fratelli *Omissis* - tornati in libertà dopo anni di detenzione - i quali opererebbero secondo le direttive del vertice criminale *Omissis*.

L'attuale amministrazione comunale

Relativamente all'amministrazione comunale di San Cataldo (CL), si osserva che la stessa ha rinnovato i propri organi elettivi nelle consultazioni amministrative che si sono svolte il 25 e 26 maggio 2014 (primo turno) e l'8 e 9 giugno 2014 (ballottaggio), all'esito delle quali è risultato eletto, dopo il turno di ballottaggio, alla carica di *Omissis Omissis*, il quale, unitamente alle liste civiche collegate, «*Omissis*» e «*Omissis*», ha ottenuto 6.679 voti, pari al 63,81 % dei voti validi, superando l'altro candidato *Omissis - Omissis*, che con le liste civiche collegate ha conseguito 3.788 voti, pari al 36,19 dei voti validi.

La Commissione d'accesso ha svolto una complessa attività di accertamento sui componenti dell'attuale amministrazione comunale e dell'apparato burocratico dell'Ente, nel corso della quale sono stati analizzati i precedenti penali, le posizioni soggettive ed i comportamenti dei predetti, nonché le attività più significative dei settori amministrativi e tecnici con riferimento agli appalti ed affidamenti di lavori e servizi, cui hanno prestato collaborazione e apporto i rappresentanti delle Forze di polizia territoriali che hanno composto il gruppo di supporto.

Gli elementi informativi acquisiti sulla compagine politica del Comune di San Cataldo (CL) hanno consentito di lumeggiare alcune figure di amministratori locali, di funzionari e dipendenti comunali che, per contiguità con esponenti della criminalità organizzata locale, desunta da operazioni di polizia e da procedimenti giudiziari, fanno ragionevolmente desumere possibili incidenze dei sodalizi criminosi nei processi di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi del comune in parola.

In particolare la Commissione ha evidenziato che il *Omissis* risulta legato da rapporti di parentela con soggetti controindicati e con gravi precedenti di polizia, alcuni dei quali con rapporti di colleganza nello stesso contesto lavorativo qual è quello del servizio della nettezza urbana. (Relazione pagg. 59 - 67).

Tra l'altro si è accertata la presenza nelle liste di maggioranza dei candidati consiglieri comunali «*Omissis*» e «*Omissis*», collegate al candidato *Omissis*, di tal *Omissis*, imparentato con l'esponente di spicco della criminalità organizzata *Omissis*, nonché di *Omissis*, nipote del sopra menzionato pregiudicato ed esponente della cosca mafiosa locale *Omissis* (Relazione pagg. 69 e 72).

Il *Omissis* vanta una lunga carriera politica nell'ambito del Comune di San Cataldo avendo rivestito cariche in seno all'amministrazione comunale fin dal 1997, più precisamente:

nel novembre 1997 eletto alla carica di *Omissis* con la lista *Omissis* (maggioranza), quindi nominato *Omissis*, carica dalla quale rassegnava le dimissioni il 25 giugno 2001;

amministrative del maggio 2002, eletto alla carica di *Omissis* (minoranza), con la lista *Omissis*;

amministrative del maggio 2007, candidatosi *Omissis*, veniva sconfitto al turno di ballottaggio, comunque eletto alla carica di *Omissis* (minoranza), con la lista civica «*Omissis*»;

amministrative del maggio 2012, eletto alla carica di *Omissis* (minoranza), con la lista civica «*Omissis*».

Nella veste di *Omissis*, congiuntamente alla compagine dell'attuale *Omissis* comunale, ha assunto impropriamente scelte di natura gestionale in assoluto contrasto con il sistema inderogabile della separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo ed attività di gestione dell'apparato amministrativo. (Relazione pagg. 59-67).

Appalti, affidamenti ed attività dell'Ente

Gli approfondimenti effettuati dalla Commissione, che si è avvalsa delle Forze di polizia territoriali, hanno consentito di constatare come l'attuale amministrazione, che rientra tra quelle che saranno interessate alla tornata elettorale del 28 aprile prossimo, abbia consentito che determinati soggetti, contigui o vicini alla criminalità organizzata, svolgessero ruoli determinanti all'interno dell'Ente locale, attribuendo incarichi di consulenza malgrado motivi quantomeno dì opportunità ne sconsigliassero la scelta.

In particolare, i recenti riscontri investigativi approdati nel procedimento giudiziario denominato «*Omissis*» hanno fatto emergere una lunga serie di fatti e vicende di rilevante evidenza, alcuni dei quali venuti alla luce per l'azione degli organi investigativi ed inquirenti con notevole clamore mediatico, che testimoniano una rilevante permeabilità dell'Ente locale ad influenze criminali, unitamente ad una perdurante
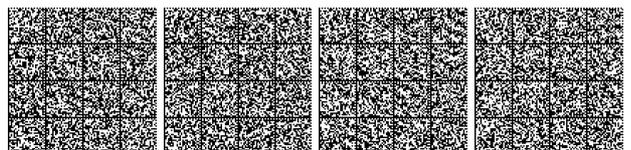
mala gestio che ha coinvolto settori nevralgici dell'azione amministrativa comunale attraverso una intensa trama di rapporti clientelari che ha consentito ingerenze mafiose nell'apparato pubblico locale.

Nella ricostruzione del grado di influenza esercitata dalla criminalità organizzata sugli organi comunali e su determinate scelte effettuate dall'attuale amministrazione comunale di San Cataldo, nonché sull'inadeguatezza di quel vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di controllo nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del predetto comune, appare opportuno sintetizzare di seguito quelle vicende e circostanze ritenute dalla Commissione di indagine, per significatività e concludenza, sintomatiche di un collegamento con la criminalità organizzata e della fragile permeabilità dell'Ente alle ingerenze provenienti da contesti criminali:

le gravi forme di infiltrazione mafiosa nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di San Cataldo e la rete di rapporti tra soggetti malavitosi e funzionari comunali nell'affidamento del servizio in parola disvelati dall'operazione di polizia giudiziaria «*Omissis*» con l'applicazione di misure cautelari in carcere per sedici persone, tra i quali esponenti di spicco della criminalità organizzata e funzionari dell'Ufficio tecnico comunale, alcuni dei quali indagati dalla Procura distrettuale antimafia di Caltanissetta anche del reato di concorso esterno all'associazione mafiosa. Ciò si è evidenziato in un contesto di connivente inerzia dell'amministrazione comunale che ha affidato per un quinquennio detto servizio di igiene urbana ad un'associazione temporanea di due imprese, la «*Omissis*» e la «*Omissis*», che sono risultate condizionate dalla presenza al loro interno di soggetti organici alla locale consorteria mafiosa, tali da essere destinatarie di informazione antimafia interdittiva adottate da questa Prefettura in data 25 settembre 2018;

gravi fatti corruttivi e connivenze istituzionali presso l'Ufficio tecnico comunale di San Cataldo, in particolare con il «*Omissis*» *pro tempore Omissis*, a proposito dell'affidamento diretto della direzione dei lavori previsti da un «Contratto di Quartiere» finalizzati alla riqualificazione urbana del quartiere «*Omissis*», aggravati dall'indifferenza dell'attuale amministrazione comunale che ha omesso di adottare adeguate misure per impedire le accertate distorsioni amministrative;

la mancanza di trasparenza nelle procedure per gli affidamenti degli interventi di manutenzione sulle strade di competenza comunale in favore delle società «*Omissis*» e «*Omissis*», risultate «vicine» a funzionari dell'Ufficio tecnico comunale per la loro compartecipazione occulta alle stesse, con l'effettuazione di pagamenti privi di documenti giustificativi per lavori in subappalto ad una ditta, «*Omissis*», che non risulta indicata tra le ditte in subappalto;

l'anomalo affidamento in somma urgenza - non riscontrata - dell'avviamento degli impianti di riscaldamento delle scuole comunali deliberato dalla Giunta comunale il *Omissis*, quindi tardivo rispetto al calendario, stante l'inerzia dell'amministrazione nella programmazione del servizio di cui trattasi;

la prosecuzione della convenzione relativa alla gestione dei lavori all'interno del cimitero comunale oltre il termine previsto contrattualmente ad opera di una impresa edile, il cui amministratore risulta coinvolto nell'operazione di polizia giudiziaria «*Omissis*», che nel 1992 ha condotto all'emissione di misure cautelari per fatti di criminalità organizzata nei confronti di numerosi soggetti, seppur assolto a conclusione della vicenda processuale;

l'anomalo affidamento della convenzione per il servizio di trasporto salme ad un'agenzia onoranze funebri, confiscata alla criminalità organizzata locale, il cui titolare risulta figlio di un esponente di spicco della famiglia mafiosa sancataldese, il quale ha dissimulato la condizione dell'impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale, procedendo in assenza del consenso dell'amministratore giudiziario di quell'impresa;

l'ingiustificata presenza di un esponente della criminalità organizzata all'interno del cimitero comunale che svolge le mansioni di necroforo, il quale si relaziona con il *Omissis* e con *Omissis* competente per garantire alla ditta datrice di lavoro del medesimo malavitoso la prosecuzione dell'affidamento del servizio di tumulazione;

l'omessa adozione da parte del *Omissis* delle ordinanze di sgombero di 21 alloggi popolari, su proposta del competente servizio comunale, nei confronti di altrettanti occupanti abusivi, tra i quali si annoverano numerosi pregiudicati appartenenti alla locale cosca criminale;

l'ingiustificata omissione da parte dell'amministrazione comunale di attività di recupero dei tributi locali e della TARSU nei confronti di numerosi cittadini morosi o insolventi, tra i quali risultano molti esponenti ed appartenenti alla criminalità organizzata locale;

una gestione da parte dell'amministrazione comunale dei beni confiscati alla criminalità organizzata priva di adeguata pubblicizzazione nelle assegnazione di alcune unità immobiliari a privati;

una blanda attività di vigilanza dell'apparato politico-amministrativo in materia di prevenzione e repressione degli abusi edilizi;

legami di parentela dell'attuale *Omissis* con soggetti gravati di precedenti penali e di polizia, alcuni dei quali aventi rapporti di lavoro nel settore della raccolta dei rifiuti alle dipendenze di una delle anzidette imprese della nettezza urbana ove operano numerosi soggetti organici e/o appartenenti alla criminalità organizzata;

la presenza in due liste dei candidati consiglieri comunali, nelle consultazioni elettorali amministrative del 2014, che hanno sostenuto l'attuale *Omissis* di due soggetti che hanno stretti vincoli di parentela con altrettanti esponenti di spicco della locale consorteria mafiosa.

Con riguardo all'operazione «*Omissis*», il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, con distinti provvedimenti giudiziari assunti il 1° agosto 2018, ha confermato l'originario impianto accusatorio compendiato nell'ordinanza nn. 507/2016 e 301/2017 RGIP del Giudice per le indagini preliminari del 28 giugno 2018, con la quale, al termine di una complessa attività investigativa che ha disvelato gravi forme di infiltrazione mafiosa nella gestione del servizio di igiene urbana ed una rete di rapporti di soggetti che illecitamente hanno gestito alcune gare di appalto del Comune di San Cataldo (CL), sono state applicate misure cautelari restrittive della libertà personale nei confronti di sedici persone, tra i quali esponenti della consorteria mafiosa operante nel territorio comunale di San Cataldo (CL), amministratori di imprese dei settori dell'igiene urbana e dell'edilizia, nonché funzionari comunali in servizio presso l'Ufficio tecnico comunale, in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione, turbata libertà degli incanti, escludendo per alcuni l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991.

Nel merito della suddetta vicenda giudiziaria, dalla menzionata Ordinanza giudiziaria è emerso che alcuni funzionari comunali in servizio presso l'Ufficio tecnico del Comune di San Cataldo (CL) ed, in particolare, *Omissis* - già *Omissis* della anzidetta struttura comunale, poi nominato, dopo il suo collocamento a riposo, consulente esterno di quell'Ufficio tecnico dal *Omissis* - avrebbero posto in essere una serie di manovre tese a pilotare alcune procedure di gara ad evidenza pubblica, tra le quali l'affidamento definitivo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché quella afferente la progettazione, l'esecuzione e la direzione dei lavori per la riqualificazione di un quartiere del centro storico del Comune di San Cataldo (CL), questi ultimi finanziati con fondi dell'Unione europea.

Relativamente alla prima delle anzidette vicende, soggetti della criminalità organizzata di San Cataldo (*Omissis* - *Omissis* - *Omissis*), secondo le acquisizioni giudiziarie, avrebbe manifestato un forte interesse per il settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani del comune in parola mediante l'imposizione dell'assunzione di propri sodali o di soggetti organici alla citata cosca mafiosa nelle imprese affidatarie del servizio di igiene urbana o, in alternativa, mediante richieste di natura estorsiva, conseguendo una posizione di dominio all'interno della società «*Omissis*», destinataria, insieme alla società «*Omissis*», di ripetute ordinanze sindacali di affidamento diretto del servizio di igiene urbana per la durata di cinque anni.

Ciò in virtù di meri provvedimenti assunti dall'attuale Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 191 decreto legislativo n. 125/2006, prima dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica concernente l'affidamento settennale del citato servizio pubblico, avviata nel 2014 e a tutt'oggi non ancora formalmente definita con la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio.

A loro volta, le sopra richiamate imprese si sarebbero adoperate in vario modo per ottenere la conferma nel tempo dell'affidamento del servizio in discussione nonché l'assegnazione definitiva dello stesso servizio nella procedura di pubblico incanto attraverso una serie di manovre corruttive e di turbativa della libertà degli incanti, finalizzate a pretermettere in modo illecito le imprese concorrenti.

In relazione a tali circostanze gli accertamenti ispettivi hanno confermato la sussistenza di forti elementi di interrelazione in quel contesto ambientale tra la reità mafiosa e quella dei colletti bianchi, corredata da forme di agevolazioni intenzionali in favore della organizzazione mafiosa da parte di funzionari infedeli ed imprenditori complici.

Nella vicenda amministrativa relativa alla gestione del servizio dell'igiene ambientale, secondo la Procura distrettuale antimafia di Caltanissetta, si sarebbero innestati gli interessi locupletativi della famiglia mafiosa locale, retta dai pregiudicati *Omissis* e dai fratelli *Omissis*, indagati nell'occorso anche del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, tutti dipendenti della «*Omissis*», società componente dell'associazione temporanea di imprese incaricata, sin dall'autunno 2013, del servizio di igiene ambientale del Comune di San Cataldo, unitamente alla «*Omissis*», entrambe con sede legale a San Cataldo.

Dagli elementi informativi delle Forze di polizia acquisiti dalla Commissione di indagine emerge che entrambe le imprese di igiene ambientale sono risultate decisamente asservite alla cosca mafiosa di San Cataldo, con la differenza che mentre la «*Omissis*» ha di fatto subito l'imposizione di numerose assunzioni al suo interno da parte della consorteria mafiosa, l'amministratore della «*Omissis*», tal *Omissis*, ha approfittato di tali rapporti.

Inoltre, dietro la scelta dell'affidamento diretto alle anzidette società, vi sarebbero state non già reali ragioni di urgenza, quanto piuttosto una programmata volontà di avvantaggiare le imprese affidatarie, all'ombra di vantaggi economici perseguiti da funzionari comunali infedeli, mediante la stipula di subcontratti con imprese riconducibili a loro familiari (*id est Omissis*, dipendente U.T.C., indagato nell'ambito del procedimento «*Omissis*») oppure attraverso la percezione di corrispettivi per l'illegittima reiterazione delle ordinanze dichiarative dell'urgenza, tutte firmate dall'attuale *Omissis*.

Come sopra anticipato, delle due imprese associate solo una avrebbe ricavato reali benefici, ossia la «*Omissis*», capofila, che forniva i mezzi per l'espletamento del servizio, laddove la «*Omissis*», chiamata a fornire la manodopera, subiva le conseguenze negative date dall'assunzione imposta del personale per favorire mafiosi o amministratori, senza ricevere dalla capofila introiti sufficienti alla copertura dei relativi costi.

Non a caso, dai richiamati provvedimenti giudiziari si rileva che la società «*Omissis*», tramite il suo amministratore *Omissis*, si sarebbe adoperata, insieme al *Omissis* dell'Ufficio tecnico comunale *Omissis* ed al funzionario comunale appartenente al medesimo ufficio *Omissis*, per alterare la gara di appalto bandita dal Comune di San Cataldo sì da ottenere l'affidamento definitivo del servizio in parola di durata settennale.

Peraltro, secondo l'assunto dell'organo giudiziario inquirente, al richiamato *Omissis* sono state contestate le seguenti condotte illecite: *a)* concorso esterno nell'associazione mafiosa per aver favorito l'assunzione di sodali al predetto gruppo mafioso nella «*Omissis*» ed aver partecipato turbando l'asta alla gara per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti, al fine di garantire il mantenimento delle posizioni lavorative ottenute dalla famiglia mafiosa locale presso quella società; *b)* molteplici atti di corruzione nei confronti del *Omissis* dell'Ufficio tecnico comunale *Omissis* per l'esercizio della funzione al fine, puntualmente conseguito, di ottenere l'affidamento diretto in somma urgenza del servizio pubblico in questione con le relative proroghe che hanno avuto complessivamente una durata quinquennale; *c)* diversi condotte di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio consistiti nella manipolazione della gara per l'affidamento del servizio pubblico in argomento; *d)* turbativa della gara anzidetta finalizzata all'esclusione delle prime due imprese classificate e l'aggiudicazione del servizio di smaltimento dei rifiuti in favore dell'A.T.I. costituita dalla predetta «*Omissis*»s e dalle società «*Omissis*» e «*Omissis*».

In particolare, ripercorrendo nell'anzidetta ordinanza giudiziaria le dinamiche criminali nelle quali affiora l'interessamento della famiglia mafiosa di San Cataldo, si osserva che il predetto *Omissis*, allorchè si adoperava per far partecipare la società che amministrava, la «*Omissis*», alla gara ad evidenza pubblica indetta dal comune in parola nel 2014 consociandosi in un'associazione temporanea di imprese con altre società, si premurava di tenere informati i componenti dell'associazione mafiosa sullo svolgimento della gara e sugli «appoggi» illeciti su cui potevano contare, avendo assicurato a questi ultimi la prosecuzione delle posizioni lavorative in origine acquisite presso la «*Omissis*», sfruttando la forza intimidatoria dell'associazione mafiosa a proprio vantaggio per continuare ad ottenere proroghe dell'appalto in parola.

L'organo giudiziario inquirente ha accertato che in tale contesto l'allora *Omissis* dell'Ufficio tecnico comunale, *Omissis*, si era prodigato a promuovere nel tempo il rinnovo delle ordinanze dichiarative dello stato di urgenza che avrebbero giustificato la proroga dell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti all'anzidetta associazione di imprese, con il vantaggio personale di percepire indebite tangenti e favorire in tal modo le aziende sopra citate, infiltrate dalla locale cosca criminale.

Tale ingerenza della criminalità organizzata permaneva, sia pur con modalità diverse, anche quando il Comune di San Cataldo (CL) ha bandito, in data 23 dicembre 2014, una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, per il consistente importo di 20 milioni di euro.

La medesima ordinanza del Giudice per le indagini preliminari riporta che è stato accertato l'effettivo asservimento della società «*Omissis*» agli interessi della consorteria criminale, parimenti ad un reale interesse del sodalizio mafioso alla gara d'appalto pubblico bandita nel 2014 dal Comune di San Cataldo per l'affidamento definitivo del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, acclarando l'esecuzione di condotte finalizzate al turbamento della normale evoluzione della citata gara d'appalto, al fine di determinare l'aggiudicazione definitiva in favore della società d'interesse, così garantendo il sostentamento della consorteria mafiosa.

Nel corso dei propri accertamenti, la Commissione di indagine ha acclarato l'adozione di molteplici ordinanze sindacali di proroga del servizio a favore della ATI in argomento nonché ha verificato che risultavano assunti alle dipendenze della «*Omissis*» numerosi soggetti con pregiudizi penali e giudiziari che operavano presso quella società con mansioni di coordinamento e di addetti allo spazzamento delle strade ed alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; inoltre altri esponenti del locale sodalizio mafioso lavoravano alle dipendenze della società in argomento con le mansioni di addetto al cimitero di San Cataldo, la cui gestione risulta affidata da tempo all'anzidetta società *Omissis* (Relazione pagg. 130, 165, 170).

In tale contesto, emerge che il *Omissis* dell'Ufficio tecnico del Comune di San Cataldo (CL), *Omissis*, si adoperava dall'anno 2014 per far conseguire l'assegnazione diretta con proroghe trimestrali dell'anzidetto appalto all'A.T.I. composta dalla «*Omissis*» e dalla «*Omissis*», in tal modo consentendo agli esponenti del sodalizio mafioso di conseguire l'illecito profitto derivante dalle loro assunzioni, in alcuni casi meramente fittizie, presso le menzionate aziende, ottenendo per sè illeciti vantaggi patrimoniali.

Occorre, inoltre, far presente che la citata ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del 28 giugno 2018 ha evidenziato come il predetto *Omissis*, amministratore della *Omissis*, mirasse a proseguire il servizio in argomento attraverso la partecipazione alla gara di appalto ad evidenza pubblica mettendo in atto condotte finalizzate alla accertata turbativa d'asta per l'aggiudicazione definitiva in suo favore del citato servizio.

Ciò nell'obiettivo di mantenimento delle posizioni di impiego degli appartenenti alla famiglia mafiosa di San Cataldo, in quanto già occupati nella cooperativa *Omissis*, associata alla «*Omissis*». Peraltro, dagli accertamenti effettuati è, poi, emerso che gli operatori della *Omissis* sono stati tutti, successivamente, assorbiti nella *Omissis*, probabilmente in vista dell'aggiudicazione dell'espletanda gara per l'affidamento settennale del servizio, gara in cui venivano riposte forti aspettative in ragione della complicità dell'Ufficio tecnico comunale.

Ed invero, dal suddetto provvedimento giudiziario si rileva che il richiamato *Omissis* risulta:

indagato per il reato di corruzione per aver dato al richiamato *Omissis*, in qualità di *Omissis* dell'Ufficio tecnico comunale di San Cataldo (CL), somme di denaro per il compimento di atti del proprio ufficio nell'affidamento diretto e più volte prorogato del vigente servizio di igiene urbana in favore dell'A.T.I., di cui è componente la (*Omissis*);

avere turbato, in concorso con alcuni funzionari comunali, attraverso condotte di induzione mediante inganni e collusioni, la gara ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del servizio di igiene ambientale per ottenere l'esclusione delle prime due ditte classificate e, di riflesso, conseguire l'aggiudicazione ad un A.T.I. composta anche dalla «*Omissis*», di cui è amministratore.

Tale strategia, secondo quanto accertato dalla Commissione d'accesso, si sarebbe concretata nell'adozione di una serie di manovre, poste in essere dal richiamato *Omissis* unitamente al (*Omissis*): dalla richiesta di pareri all'ANAC, in merito all'operato della Commissione di gara, alle richieste del *Omissis* di chiarimenti alla citata Commissione di gara, alle istanze di riesame della documentazione delle ditte partecipanti alla gara (si veda al riguardo da pag 114 e seguenti della Relazione d'accesso).
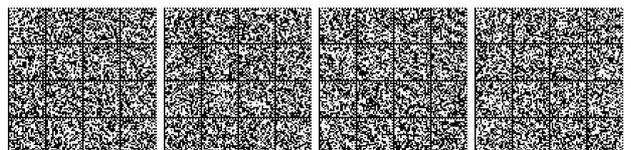
Inoltre, la Commissione d'accesso ha anche rilevato che il dipendente dell'Ufficio tecnico comunale *Omissis*, rappresentante della stazione appaltante presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (U.R.E.G.A.), che avrebbe dovuto partecipare a una riunione per la valutazione della documentazione prodotta dalla prima classificata, disertava quella riunione rallentando il compimento degli adempimenti previsti; tale condotta è stata anche sindacata in sede giudiziaria stante la illegittimità di quell'assenza per l'incerta giustificazione fornita dal medesimo dipendente comunale.

La Commissione d'indagine, in oltre, ha avuto modo di rilevare come lo *Omissis*, anche dopo il suo collocamento a riposo in data *Omissis*, avesse la capacità di incidere sulle proroghe a favore della ATI nonché sulla gara in corso essendo stato nominato dall'attuale *Omissis* consulente dell'amministrazione comunale, al fianco del nuovo responsabile unico del procedimento, *Omissis*, il quale, privo di esperienze nel settore, faceva affidamento proprio nell'«*Omissis*».

Ciò emerge anche dalle intercettazioni telefoniche riportate nella sopra indicata ordinanza del GIP:

in una conversazione con alcune persone tra le quali il *Omissis*, lo *Omissis* spiegava di aver dato indicazioni al *Omissis* di preparare una nota da sottoporre al *Omissis*, nella qualità di *Omissis pro tempore* dell'Ufficio tecnico comunale, in vista di uno strumentale inoltro di richiesta di parere all'A.N.A.C., con cui si formulavano alcune riserve e perplessità, in ordine alle valutazioni della commissione di gara sulla posizione delle prime due imprese classificate, in modo da provocare un contradditorio con quella commissione e attuare una politica dilatoria che favoriva la «*Omissis*» per effetto del rinnovo delle proroghe dell'affidamento diretto del servizio in parola;

nell'ambito di altre conversazioni captate all'interno del nucleo familiare dell'*Omissis* si rileva che tra i familiari dello stesso si continuasse a discettare circa la necessità di puntualizzare i termini dell'accordo con il *Omissis*, dal quale si pretendevano precise rassicurazioni circa l'impiego del figlio *Omissis* (indagato nell'ambito dell'operazione di p.g. «*Omissis*») e della moglie in attività lavorative ben remunerate.

Dalla relazione d'accesso si evince, conclusivamente, che gli atti amministrativi relativi all'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune e la tortuosità delle vicende inerenti le procedure di gara dell'assegnando servizio di igiene urbana fanno ritenere che l'attuale amministrazione comunale di San Cataldo (CL) non si sia adoperata, nel corso del tempo, per una, decisione risolutiva sulla vicenda, perseverando invece per ben cinque anni con una scelta amministrativa fondata su ordinanze asseritamene contingibili ed urgenti con cui è stato prorogato l'originario affidamento diretto all'associazione temporanea costituita dalle anzidette imprese, risultate condizionate ed influenzate dalla locale criminalità organizzata.

Secondo quanto accertato dalla detta Commissione, il quadro che ne deriva sul piano della gravità indiziaria è quello di un intenzionale boicottaggio della procedura di incanto pubblico nei confronti delle imprese classificatesi ai primi due posti con un sotterraneo pilotaggio della stessa a vantaggio della terza in graduatoria, ossia l'A.T.I. a cui faceva parte l'impresa riconducibile a *Omissis*, con l'appoggio, anche illecito, fornitogli dal predetto *Omissis*.

Inoltre, da acquisizioni informative delle Forze di polizia, la Commissione d'accesso ha avuto modo di rilevare che lo stesso *Omissis* ebbe a manifestare la propria preoccupazione per un'eventuale mancata aggiudicazione della gara ad una delle imprese già titolare dell'affidamento diretto del servizio di igiene urbana, ossia la «*Omissis*», in relazione ad una paventata diminuzione dei livelli occupazionali, quantunque il medesimo *Omissis* li ritenesse sovradimensionati rispetto alle effettive esigenze, pur non ignorando che tra i lavoratori interessati vi fossero soggetti, quali i fratelli *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, che erano stati già detenuti o sottoposti a misure alternative al carcere e legati alla locale cosca mafiosa.

Gli stessi rapporti di polizia e gli accertamenti ispettivi della Commissione di indagine evidenziano che, nel corso degli ultimi cinque anni, gli amministratori comunali non hanno sottoposto con un atto di valenza pubblica alcuna perplessità per il ripetuto ricorso ad uno strumento amministrativo urgente e contingibile, qual è l'ordinanza sindacale *ex* art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006, che ha avvantaggiato un gruppo malavitoso composto da soggetti conosciuti come tali alla comunità locale nonchè allo stesso *Omissis*.

A tal riguardo vanno ricordate le dichiarazioni del *Omissis*, il quale, dopo ben cinque anni di proroghe, lo scorso 26 maggio ha rilasciato alla stampa locale la seguente dichiarazione: «Proroga del servizio? Ne stiamo parlando probabilmente sarà così».

Si soggiunge che in relazione a quanto emerso nell'operazione giudiziaria «*Omissis*» questa Prefettura il 25 settembre 2018 ha emesso due informazioni antimafia interdittive nei confronti delle anzidette società «*Omissis*» ed «*Omissis*», con la conseguente adozione della misura prevista dall'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, concernente la nomina di un amministratore straordinario per il completamento del contratto di servizio dell'igiene ambientale, del Comune di San Cataldo (CL), con scadenza al 31 ottobre 2018.

La vicenda dell'affidamento diretto e previa procedura concorsuale del servizio di smaltimento rifiuti, unitamente alle anomalie rilevate con riguardo a quella relativa alla procedura di affidamento settennale dello stesso servizio pubblico, non sono le uniche che vedono coinvolti funzionari comunale con l'inerzia dell'attuale amministrazione comunale, in quanto la distorsione dell'esercizio della funzione pubblicistica viene rilevata in termini simili dalla Commissione di accesso con riferimento ad altri settori del Comune di San Cataldo.

Invero gli accertamenti ispettivi svolti dall'anzidetta Commissione di accesso e le attività investigative compendiate negli anzidetti provvedimenti giudiziari hanno delineato un ulteriore quadro criminoso, altrettanto significativo, nella gara per la progettazione, l'esecuzione e la direzione dei lavori di riqualificazione urbana, che vede anch'essa coinvolto il menzionato *Omissis*, unitamente ad altri tre funzionari in servizio presso il suddetto Ufficio tecnico comunale, *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*, nei cui confronti l'Autorità giudiziaria ha ipotizzato diverse ipotesi di reato per i delitti puniti dagli artt. 81, 48, 110, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale. (Relazione pagg. 228 - 256).

Nel dettaglio l'anzidetta ordinanza giudiziaria fa rilevare che:

i lavori pubblici sopra indicati rientravano nel cd. «Contratto di Quartiere» che contemplava la realizzazione di interventi edilizi finalizzati alla riqualificazione di alcuni quartieri del centro storico del Comune di San Cataldo, finanziati con fondi dell'Unione europea per un ammontare di 5 milioni di euro;

la procedura comparativa per l'affidamento della progettazione degli anzidetti interventi è stata vinta da una società, la «*Omissis*», con sede a *Omissis*, il cui amministratore è l'*Omissis*, giusto verdetto di una commissione giudicatrice nominata dal predetto *Omissis* e di cui quest'ultimo era tra l'altro componente;

dopo l'elaborazione del progetto esecutivo, approvato in data *Omissis* dalla Giunta comunale di San Cataldo presieduta dall'attuale *Omissis*, occorreva da parte dell'Ente in parola indire una gara pubblica per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ed istituire un ufficio per la direzione dei lavori che sovraintendesse alla loro corretta esecuzione;

le operazioni della gara in questione venivano affidate alla sezione di Caltanissetta dell'U.R.E.G.A.(Stazione unica appaltante) con l'inserimento nella commissione aggiudicatrice, con provvedimento assunto dal predetto *Omissis*, del dipendente comunale *Omissis*, in modo analogo a quanto accaduto per la anzidetta gara di appalto relativa al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

in relazione all'istituendo ufficio per la direzione dei lavori, detto servizio veniva assegnato a figure professionali interne all'Ufficio tecnico del Comune di San Cataldo (CL) che avrebbe determinato un risparmio di spesa per il bilancio comunale, con un costo di 50 mila euro a fronte degli oltre 250 mila euro poi impegnati in favore della «*Omissis*», risultata in seguito affidataria del servizio in parola;

infatti, sebbene il comune avesse inizialmente deciso di procedere ad una gestione domestica della direzione dei lavori in argomento, su reiterata richiesta dell'amministratore della «*Omissis*», *Omissis*, nonostante una precedente risposta negativa basata sull'analisi comparativa dei costi, il *Omissis* dell'Ufficio tecnico *Omissis* pianificava una strategia per mettere in cattiva luce l'ufficio comunale preposto alla direzione dei lavori e dichiarava l'urgenza del suddetto servizio sulla scorta di sopravvenute dimissioni dei dipendenti comunali incaricati della direzione di quei lavori, con l'affidamento diretto alla anzidetta «*Omissis*» ed una lievitazione dei costi pari ad oltre 250 mila euro e relativo aggravio di spesa per l'ente locale di cui trattasi;

la gara di appalto per l'esecuzione dei lavori sopraindicati veniva conclusa con l'aggiudicazione in favore dell'impresa «*Omissis*», con sede nel comune di «*Omissis*», con un ribasso del *Omissis* % sull'importo dei lavori a base d'asta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economica più vantaggiosa.

La conclusione cui è giunta l'Autorità giudiziaria sulla vicenda in parola è quella di una scia di fatti corrottivi presso il Comune di San Cataldo (CL) ed, in particolare, presso quell'Ufficio tecnico comunale riconducibili ad un sistema reticolare che ha potuto contare su connivenze istituzionali e su un retroterra culturale estremamente fecondo alla corruzione, imperniato sull'assoluta indifferenza verso la *res pubblica*, e su una costante distorsione dei meccanismi amministrativi, nella prospettiva di soddisfare la bramosia di ricchezza di un gruppo ristretto di persone che hanno dimostrato abilità e canali di collegamento con le istituzioni locali, che avrebbero invece potuto e dovuto impedire quelle condotte illecite che sono state accertate.

Le verifiche poste in essere dalla Commissione di indagine hanno evidenziato effettivamente le seguenti anomalie nell'ambito dell'anzidetta gara:

a) la aggiudicazione avveniva in spregio del carattere anomalo dell'offerta per il valore eccessivo del ribasso;

b) un componente della commissione aggiudicatrice era il predetto *Omissis*, uomo di fiducia dell'*Omissis*, il quale era perfettamente consapevole dell'anomalia dell'offerta avanzata dall'impresa aggiudicataria;

c) l'offerta della ditta aggiudicataria era riconducibile all'*Omissis*, amministratore della «*Omissis*», affidataria della progettazione dei lavori, che avrebbe poi dato luogo alle polemiche di alcuni imprenditori che avevano partecipato alla procedura in quanto il vincitore della gara era colui che aveva firmato il progetto definitivo, ossia colui che si era aggiudicato la progettazione dei lavori nonché colui che si era aggiudicato tutti i contratti di quartiere, con la pratica sistematica del ribasso anomalo.

Dalle verifiche svolte dalla Commissione di accesso emerge un quadro indiziario largamente esaustivo in quanto l'*Omissis*, rappresentante della «*Omissis*», aveva un rapporto privilegiato con l'*Omissis*, tanto da ottenere l'assegnazione di tutti i servizi della filiera dei lavori pubblici, ossia progettazione, esecuzione sia pure tramite altra impresa a lui riconducibile, e direzione lavori. Peraltro il medesimo *Omissis*, pur essendo a conoscenza delle anomalie dell'affidamento dell'esecuzione dei lavori e note agli altri partecipanti alla gara, non solo omette di segnalarle, ma addirittura si attivava per incrementare la posizione di potere raggiunta dal predetto *Omissis*, provocando strategicamente le dimissioni dell'ufficio comunale preposto alla direzione dei lavori di cui trattasi, dimissione non pienamente giustificate.

Dall'esame degli atti verificati, la Commissione di accesso ha rilevato che le circostanze sopra riferite, confermate dall'analisi degli atti giudiziari e dagli atti amministrativi verificati, evidenziano che l'operato politico-amministrativo del comune sia stato condizionato sia da influenze della criminalità organizzata operante in quel territorio, sia da un clima di connivenze e corruttele volto a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, determinando nel complesso uno svilimento ed una perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività.

Non di minor interesse è la convenzione per il servizio di trasporto salme e cadaveri in casi di indigenza del defunto e del trasporto all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, corrente con atto stipulato tra il Comune di San Cataldo e l'«*Omissis*», con sede legale a *Omissis*, previo avviso esplorativo dell'amministrazione comunale che avrebbe suscitato l'interesse di una unica impresa partecipante divenuta aggiudicataria. (Relazione pagg. 188 - 198).

Al riguardo occorre far presente delineare la figura del rappresentante legale dell'impresa in parola e sui suoi rapporti di parentela con soggetti pregiudicati.

Il *Omissis* è figlio di *Omissis*, detto «*Omissis*», condannato in data *Omissis* dalla Corte di Assise di Appello di Catania a 20 anni di reclusione in quanto ritenuto il mandante dell'omicidio del cugino *Omissis* «*Omissis*», ritenuto un esponente di spicco del sodalizio mafioso di San Cataldo. Dalle risultane processuali, il predetto *Omissis* fu sottoposto alla misura cautelare perché, facendo parte dell'associazione a delinquere di tipo mafioso in concorso con altri ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cagionava la morte di *Omissis*, contro il quale *Omissis* esplodeva cinque colpi di pistola cal. 38 che attingendolo in diverse parti del corpo ne cagionava la morte. Il concorso del *Omissis* consisteva nell'aver deliberato l'azione criminosa nel tentativo di acquisire il controllo del mercato dei servizi di pompe funebri a San Cataldo e per vendetta dopo ripetuti scontri con la vittima.

Si soggiunge che il citato *Omissis* risulta responsabile anche dell'omicidio di tal *Omissis*, imprenditore nel settore delle onoranze funebri, intendendo con quel delitto acquisire e rafforzare la supremazie ed il monopolio delle onoranze funebri sul territorio di San Cataldo, nonché la responsabilità per atti di danneggiamento all'esercizio commerciale di onoranze funebri del boss mafioso *Omissis*, sito a San Cataldo, nonché dell'autovettura in uso alla moglie di quest'ultimo.

Da quanto precede emerge un profilo criminale di *Omissis*, padre di *Omissis*, teso ad imporre nel settore delle onoranze funebri locali con la violenza facendo leva sul potere derivante dall'associazione mafiosa di cui apparteneva.

Ciò che appare significativo rappresentare è che l'impresa di *Omissis* risulta sottoposta a confisca nell'ambito del procedimento penale n. *Omissis* del Tribunale di Caltanissetta, confermata il *Omissis* dalla Corte di appello di Caltanissetta con gestione della stessa ad un amministratore giudiziario.

Ciò nondimeno il Comune di San Cataldo ha stipulato detta convenzione con un soggetto giuridico sottoposto a misura di prevenzione per motivi inerenti a fatti di mafia, senza l'assenso dell'amministratore giudiziario.

Sarebbe stato sufficiente una visura alla banca dati della Camera di commercio per riscontrare che l'azienda di cui trattasi è in amministrazione giudiziaria dal *Omissis*, per cui l'amministrazione comunale non avrebbe dovuto interloquire con il prefato *Omissis* per la negoziazione della convenzione in questione, il quale avrebbe documentalmente posto in essere alcuni artifizi presentandosi quale soggetto titolato ad effettuare atti gestionali per conto dell'amministrazione giudiziaria.

Le evidenze raccolte dalla Commissione d'accesso in merito a siffatta convenzione non possono che essere censurabili sotto il profilo dell'eventuale possibilità di infiltrazioni della criminalità organizzata al Comune di San Cataldo, dal momento che non appare possibile una mancanza di conoscenza da parte dell'amministrazione comunale, intendendosi con essa il *Omissis* ed i componenti della *Omissis*, della stipula del rapporto convenzionale in parola con il predetto *Omissis*, soggetto appartenente alla famiglia *Omissis* controindicata per fatti di criminalità comune ed organizzata nel contesto ambientale quale è quello del Comune di San Cataldo e nota da tempo per le ripetute cronache giudiziarie.

Proseguendo nelle attività di accertamento, la predetta Commissione, con riguardo al settore comunale dei servizi cimiteriali ed affini, ha rilevato che la più volte citata società *Omissis*, dal settembre *Omissis* fino al dicembre *Omissis*, ha svolto il servizio di tumulazione salme e custodia, tramite proroghe annuali mediante cottimi fiduciari gestiti sempre dal sopra richiamato personale dell'Ufficio tecnico comunale (*Omissis*, *Omissis*), sebbene l'amministrazione comunale avrebbe potuto svolgere in tempo utile l'ordinario *iter* procedurale per l'affidamento del servizio in parola con partecipazione anche di altri operatori aventi analogo oggetto sociale, in particolare in quell'ambito comunale.

Il dato significativo ed emblematico è offerto dalla circostanza che, pur se il servizio in questione veniva curato dall'*Omissis* esclusivamente dal Comune con l'impiego di personale dipendente, di fatto risulta che sia stato costantemente presente presso quel cimitero il *Omissis*, in atto detenuto, segnalato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di stampo mafioso, reati contro la persona, sorvegliato speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, il quale già esercitava le mansioni di custode di quel cimitero in quanto dipendente della suindicata *Omissis*. (Relazione pagg.168 - 176).

Detta circostanza trova riscontro in alcuni punti dell'ordinanza «*Omissis*» che attestano in modo incontrovertibile il ruolo ricoperto dal *Omissis* all'interno di quel cimitero anche dopo la scadenza dell'affidamento del servizio di tumulazione salme e custodia (*Omissis*), con il benestare dell'amministrazione politica del Comune di San Cataldo.

In particolare, nel suddetto provvedimento giudiziario viene riportata la trascrizione di colloqui tra il predetto *Omissis* e *Omissis*, amministratore della *Omissis*, con cui il primo dapprima incita il suo datore di lavoro affinchè si rechi al Comune al fine di verificare se l'Ente volesse riaffidare nuovamente l'incarico a quella società proponendosi per andare a parlare con il *Omissis*, per poi assicurarlo sul fatto che il *Omissis* e l'*Omissis* competente fossero propensi al rinnovo dell'incarico.

Secondo quanto rileva la Commissione di indagine, questo breve accenno alla situazione sopra menzionata conferma lo stato di inerzia e la consapevolezza, oltre che alle relazioni, esistenti all'interno del Comune di San Cataldo, che favoriscono in modo significativo gli appartenenti alle locali organizzazioni criminali.

Appare superfluo segnalare che il regolamento di polizia mortuaria impone, in modo inequivocabile, l'obbligo per i custodi di impedire a chiunque di operare senza titolo all'interno del cimitero.

Tra l'altro la figura del predetto *Omissis*, necroforo e senza riconoscimento lavorativo all'interno del cimitero comunale, non può che indurre il comune cittadino a percepire uno stato di fatto immodificabile, per le quali l'assenza di controlli e di interventi da parte dell'amministrazione potrebbe costituire perseveranza e conferma.

Un altro profilo decisamente attenzionato dalla Commissione di accesso sulle attività comunale, in ragione del rilevante andamento demografico del Comune di San Cataldo, è stato il fenomeno dell'occupazione irregolare nelle unità residenziali di proprietà pubblica e l'azione amministrativa al riguardo. (Relazione pagg. 199 - 220).

Dall'esame della documentazione visionata risulta che il comune è proprietario di ottanta alloggi di edilizia popolare, di cui ventuno occupati abusivamente con relative segnalazioni all'Autorità giudiziaria di altrettanti soggetti per i reati di cui agli arti. 633 e 639-*bis* codice penale da parte del Comando della Polizia municipale a seguito di accertamenti svolti nei mesi di ottobre e novembre *Omissis*.

Al termine di quelle attività accertative, il Servizio alloggi popolari - Ufficio patrimonio del Comune di San Cataldo, con nota n. XXXX del *Omissis*, ha trasmesso al *Omissis* ben 21 proposte di ordinanze di sgombero di quegli alloggi di proprietà comunale occupati abusivamente.

Da una verifica agli atti del Comune non risulta che sia stato adottato dal citato *Omissis* alcun provvedimento come proposto dal competente Servizio comunale.

Quanto alle morosità degli assegnatari degli alloggi comunali per canoni di locazione risultano 43 posizioni di inquilini insolventi, diffidati al pagamento con avvisi mediante il servizio postale, i quali hanno sottoscritto con l'amministrazione locale un accordo di recupero crediti che prevedeva una rateizzazione del pagamento del debito, a pena di decadenza in caso mancato versamento di ratei consecutivi ed il recupero coattivo.

Dall'esame della documentazione verificata si è riscontrato che, a fronte del pagamento di pochi inquilini morosi, l'Ente non ha adottato nessun provvedimento nei confronti della maggioranza degli inquilini morosi per il recupero degli importi dovuti. (Relazione pagg. 151 - 161)

Relativamente alle 114 unità abitative dell'Istituto autonomo case popolari di Caltanissetta insistenti in quel comune, 48 risultano occupati abusivamente, quantunque l'anzidetto Istituto abbia chiesto nel XXXX al *Omissis* l'adozione di relative ordinanze di rilascio degli immobili al fine di consentirne la loro assegnazione agli aventi diritto: detta richiesta nel concreto è rimasta totalmente inesitata da parte dell'amministrazione comunale, quantunque l'amministrazione comunale solo a far data dall'*Omissis*, peraltro in seguito ad una conferenza di servizi del *Omissis* promossa dall'anzidetto Istituto, ha avviato una ricognizione socio-economica sulle condizioni dei nuclei familiari interessati nonché l'approvazione nel *Omissis* di un bando di aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione di alloggi popolari.

Quanto sopra rileva, secondo la Commissione d'accesso, un fenomeno in quella comunità ove famiglie con disagio economico, pur avendo i requisiti della vigente normativa, come verificato dall'Ente, tanto da essere in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio, si trovano ad essere inermi spettatori di un disinteressamento da parte dell'attuale amministrazione comunale.

Peraltro dall'esame della documentazione acquisita dall'Ente emerge una gestione piuttosto autonoma da parte di soggetti appartenenti alla criminalità, grazie alla quale si occupa o si subentra in un immobile da abusivo in abusivo, laddove il sistema dei controlli è apparso inerme limitandosi a mere segnalazioni senza mettere in atto concreti azioni amministrative dirette ad affermare la legalità, anche in considerazione che è stato accertato che sussistono soggetti occupanti tali alloggi privi di titolo ed in alcuni casi detenendo la disponibilità di alloggi senza abitarvi o che risultano emigrati all'estero, come il caso di *Omissis*, iscritta all'A.I.R.E.

Si soggiunge che tra gli occupanti abusivi in discorso risultano pregiudicati e soggetti appartenenti alla locale cosca criminale o loro familiari, quali *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, *Omissis* (fratello del più volte richiamato *Omissis*), *Omissis*, *Omissis* (coinvolto nella operazione «*Omissis*») *Omissis* (condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, il cui nominativo risulta tra le 21 proposte di ordinanze di sgombero trasmesse al *Omissis* ma rimaste non adottate dallo stesso).

La situazione rappresentata evidenzia la gravità della problematica per la quale non vi è traccia di iniziative finalizzate a ricondurre nell'alveo della legalità, anzi non risulta che gli organi elettivi del comune abbiano posto la questione in sede di consiglio comunale.

Un'altra procedura sulla quale si è destata l'attenzione della Commissione di accesso è quella relativa all'appalto inerente un Accordo quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione sulle strade urbane ed extraurbane di competenza comunale, approvato con delibera n. XX del *Omissis* dell'allora Commissario straordinario del Comune di San Cataldo per l'importo complessivo di 70.000,00 euro. (Relazione pagg. 260 - 273).

I lavori in parola sono stati aggiudicati con procedura negoziata alla società cooperativa «*Omissis*», la quale in ragione di cointeressenze con altra impresa «*Omissis*», risulta «vicina» sia al più volte ricordato *Omissis* che ad altro funzionario dell'U.T.C. di San Cataldo, *Omissis*, peraltro coinvolto in altre vicende giudiziarie connesse all'esercizio delle sue funzioni all'interno di quell'Ufficio tecnico comunale.

Nel fascicolo afferente detti interventi la Commissione di indagine ha rilevato, oltre a missive del Servizio ispettivo e vigilanza sugli appalti dell'Assessorato regionale infrastrutture e mobilità che stigmatizzava l'operato dell'Ente locale sancataldese e del *Omissis* in ordine ad alcuni profili di natura procedurale ed inadempimenti vari, anche documentazione attestante liquidazioni effettuate in favore di un'altra impresa, la «*Omissis*», rappresentata da tal *Omissis*, di cui sarebbe socio occulto il già citato dipendente comunale *Omissis*, già collaboratore del predetto *Omissis*.

Tale evidenza è stata oggetto del procedimento penale n. XXX/XX della Procura distrettuale antimafia di Caltanissetta e compendiata nell'Ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta in data *Omissis* nei confronti dei predetti *Omissis* e *Omissis*, in quanto dalle indagini era emerso che il richiamato *Omissis*, pur essendo dipendente del Comune di San Cataldo, in realtà era socio di fatto della «*Omissis*» nella quale operava per conto della *Omissis Omissis*, titolare del 50 % delle quote sociali.

In particolare dal carteggio è emerso un atto di liquidazione n. XXXX del *Omissis* in favore di quest'ultima società, privo di atto giustificativo di tale liquidazione, atteso che la società «*Omissis*», aggiudicataria dei lavori, aveva dichiarato in sede di gara di non volersi avvalere di alcun impresa in subappalto e che la stessa «*Omissis*» ha consegnato un elenco delle aziende di cui si sarebbe servita per le forniture, dal quale comunque non appare il nome della predetta «*Omissis*».

A quanto innanzi si soggiunge che nell'appalto in parola risultano liquidate somme al *Omissis* per competenze tecniche, significando che quest'ultimo ha avuto un ruolo nell'ambito del procedimento, identificabile in quello di progettista, come appare dal verbale di validazione del progetto esecutivo firmato dall'*Omissis* e dal *Omissis*.

In questa continua commistione tra «controllori» e «controllati» risulta poco trasparente la procedura in argomento ed ingiustificata la liquidazione di somme per lavori dì cui non emerge l'entità e la necessità, a fronte di un appalto che non prevedeva affidamenti a soggetti diversi dall'impresa aggiudicataria.

L'appalto in questione presenta una serie di irregolarità gravissime, confusione documentale ed un uso di risorse pubbliche improprio atteso che nessun rapporto contrattuale appare che sia stato stipulato tra il Comune di San Cataldo e l'impresa «*Omissis*».

Le anzidette considerazioni confermano, secondo quanto rilevato dalla Commissione di indagine, la malsana gestione degli affidamenti diretti di lavori e di incarichi professionali operati da alcuni settori comunali ed, in particolare, dall'Ufficio tecnico comunale, spesso finalizzati a favorire interessi personali e privati, come quello appena trattato, il cui conferimento appare diretto all'interesse del funzionario *Omissis* e della società ad egli riconducibile, in assenza di procedure di gara e di documenti giustificativi, con la complice omissione dei vertici dell'ufficio assegnatario dell'incarico, ivi compreso il *Omissis Omissis*, che aveva piena consapevolezza della natura occulta della partecipazione alla società «*Omissis*» del suo dipendente *Omissis* per le ovvie incompatibilità con la pubblica funzione svolta.

Appare inverosimile che una simile situazione non fosse monitorata dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo e controllo dell'azione amministrativa comunale, tenuto conto delle dimensioni del contesto comunale di cui si sta discorrendo.

Un altro significativo lavoro comunale su cui la Commissione di accesso si è soffermata è quello dell'appalto per la manutenzione straordinaria delle strade del centro urbano, la cui gara si è svolta l'*Omissis* presso i locali comunali, con l'aggiudicazione all'impresa «*Omissis*» sedente a San Cataldo. (relazione pagg. 273 - 279).

Al riguardo si premette che l'attenzione della Commissione si è rivolta alla compagine societaria della «*Omissis*,» ove rappresentante legale nonché socia di minoranza è *Omissis*, cognata del richiamato dipendente comunale *Omissis* in quanto sorella della di lui *Omissis Omissis*.

Socio di maggioranza con il 66% del capitale sociale è *Omissis*, *Omissis* dell'anzidetto dipendente comunale *Omissis*, e direttore tecnico della stessa impresa risulta il *Omissis*, *Omissis* del richiamato *Omissis*.

Altrettanta attenzione è stata rivolta al procedimento di somma urgenza relativo all'avviamento degli impianti centralizzati di riscaldamento delle scuole negli immobili di interesse comunale deliberato dalla Giunta comunale con D.G.C. n. XXX del *Omissis*, con cui si approvava, alla presenza del *Omissis*, una perizia proposta dal *Omissis* relativa ad un verbale di somma urgenza redatto il 16 novembre 2016, con l'affidamento dell'incarico alla ditta «*Omissis*», con sede a San Cataldo, il cui legale rappresentane è tal *Omissis*, già titolare e direttore tecnico della *Omissis*. (Relazione pagg. 284 - 290).

Nella circostanza la Commissione di indagine ha rilevato che è mancato il profilo dell'effettiva riconducibilità dei lavori a circostanze di somma urgenza in quanto detti interventi da parte del comune erano noti ed erano da doversi esperire da tempo, che l'urgenza era verosimilmente riconducibile ad un'inerzia dell'amministrazione comunale in mancanza di programmazione della stessa, che l'asserita continuità del servizio alla stessa persona che lo svolgeva in precedenza non era compatibile quale motivo giustificativo atteso che il pregresso rapporto contrattuale intercorreva con un altro soggetto giuridico, segnatamente la *Omissis* e non con la persona fisica di *Omissis*.

Un'altra criticità è stata individuata nella convenzione n. XXXX del *Omissis* del Comune di San Cataldo relativa alla costruzione e gestione del cimitero comunale, sussistente dal dicembre XXXX con l'impresa «*Omissis*», con sede legale a San Cataldo, di cui è amministratore tal *Omissis*, per la quale è stata chiesta nel *Omissis* la relativa proroga ed il rinnovo della stessa in scadenza alla data *Omissis*, alla luce di dichiarazioni rese dai funzionari dell'U.T.C. comunale. (Relazione pagg. 177 - 188).

Dall'esame degli atti emerge che l'anzidetta convenzione sarebbe invece scaduta un anno prima e cioè il *Omissis*, come previsto nell'atto registrato e sottoscritto dalle parti, che prevede un durata di XX anni dalla data di stipula della convenzione avvenuta il (*Omissis*).(Relazione pagg.180-188).

Pertanto quell'impresa, a tutt'oggi, sta continuando ad operare in assenza di autorizzazione.

In merito alla figura dell'amministratore dell'anzidetta impresa concessionaria, dalle risultanze emerse dalle interrogazioni alle banche dati delle Forze di polizia, si osserva che *Omissis* è stato coinvolto nell'operazione di polizia giudiziaria denominata «*Omissis*» che condotto nel novembre XXXX all'emissione di numerose misure cautelari in carcere per reati di mafia e che ha decisamente colpito le famiglie mafiose nissene.

A tal riguardo la vicenda giudiziaria si è definita con gravi condanne per fatti di criminalità organizzata disposte con la sentenza n. XXX/XX RG della Corte di appello di Caltanissetta emessa il *Omissis*.

Appare opportuno far presente che il predetto *Omissis*, interessato nell'anzidetta operazione di p.g. «*Omissis*» con il *Omissis Omissis* per concorso esterno in associazione mafiosa, è stato assolto in quella vicenda processuale con un pronunciamento di cui si ritiene doveroso riportare appresso un breve stralcio ma di specifico interesse: «In questo processo è emerso che gli *Omissis* si sono avvalsi della mediazione di cosa nostra per l'appalto relativo all'istituto tecnico per geometri di Caltanissetta. A tale conclusione non si giunge attraverso la confessione degli interessati, ma dopo numerosi e complessi riscontri alla chiamata in correità proveniente dal collaboratore di giustizia *Omissis* (che nella vicenda assunse il ruolo di faccendiere facendo da tramite tra personaggi di cosa nostra e politici) che ha specificato che in occasione di detto appalto gli *Omissis* finalmente si convinsero a non fare di testa loro come fino a poco prima era accaduto (per l'appalto del nuovo Provveditorato agli studi di Caltanissetta)».

Tra l'altro, la stessa sentenza ha stabilito che: «(*Omissis*) ha elencato una serie di circostanze in cui si ritenne costretto a pagare varie somme di danaro, ovvero a subire imposizioni circa forniture di materiali, sempre attraverso la mediazione di *Omissis* che, molto spesso era il portavoce di siffatte richieste. E lo stesso *Omissis*, al pari del *Omissis*, ha manifestato notevoli remore a pronunciare nel pubblico dibattimento cosa sapesse dei complici del (*Omissis*).»

Da quanto descritto emerge *Omissis* come figura ambigua che, seppur abbia subito l'imposizione mafiosa e si sia piegata ad essa senza fornire collaborazione all'Autorità giudiziaria, non si sarebbe sottratto ad avvalersi della mediazione di cosa nostra locale; tale circostanze sono state riportate all'epoca dagli organi di informazione a diffusione locale.

Sul versante della riscossione dei tributi locali e delle tariffe per i rifiuti-TARSU la Commissione di indagine ha avuto modo di rilevare che è in itinere un'attività di recupero per omesso o parziale versamento alle scadenze stabilite dal consiglio comunale per anni non prescritti riferiti esclusivamente al 2013, peraltro intrapresa solamente nel mese di novembre 2018 con la determinazione n. XXXX del *Omissis*, data che coincide con il giorno di insediamento e di accesso di questa Commissione presso il Comune di San Cataldo.

Dagli accertamenti effettuati l'anzidetta Commissione ha rilevato che il mancato introito delle somme dovute al forte disavanzo tra gli importi accertati e quelli riscossi è connesso all'inefficienza, al disinteresse ed all'inerzia dell'amministrazione comunale per l'avvio dell'azione di riscossione con le dovute notifiche ai contribuenti morosi in tempo utile, anziché concentrarle nell'ultimo mese utile a pena di decadenza con l'ulteriore pregiudizio e responsabilità per danni erariali.

Per mera completezza nell'elenco dei contribuenti morosi per tributi locali e per TARSU sono indicati il *Omissis*, componenti della *Omissis*, alcuni dipendenti comunali, nonché numerosi soggetti appartenenti alla criminalità organizzata ed, in particolare, alla famiglia mafiosa locale e loro familiari.

Quanto appena rappresentato conduce ad una breve riflessione sulla deficitaria situazione economica finanziaria in cui versa da tempo il Comune di San Cataldo, conclamata con la decisione assunta dal consiglio comunale che, nella seduta del *Omissis*, ha dichiarato il dissesto finanziario, dopo l'Ente locale aveva fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale *ex* art. 242 e ss. T.U.O.E.L. con la deliberazione n. XX del *Omissis*, dichiarata eseguibile con la successiva deliberazione del medesimo Organo consiliare n. XX del *Omissis*. (Relazione pagg. 221 - 231).

Dall'esame dei documenti contabili dell'Ente che presentano evidenti ed incontrovertibili elementi che denotano l'esistenza di uno squilibrio strutturale la Commissione di indagine fa rilevare - come contestato dai competenti organi di controllo all'amministrazione locale - plurimi profili di criticità quali, a titolo esemplificativo, il ricorso continuativo a consistenti anticipazioni di cassa, una grave crisi di liquidità, l'assenza di una politica coerente ed efficace in materia di accertamento e di riscossione delle entrate, cui si aggiunge l'assenza di accantonamenti per perdite delle società partecipate, per spese potenziali, in particolare legate alla soccombenza per contenzioso e per l'assenza di una politica di contrasto all'evasione tributaria.

La medesima Commissione sottolinea che è stato accertato il permanere di numerose rilevanti irregolarità contabili e criticità di bilancio che, non essendo state corrette, hanno generato risultati di amministrazione non veritieri e non rispondenti alle disposizioni contabili, pregiudicando i già precari equilibri di bilancio ed inasprendo le tensioni in termini di cassa, con costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria inestinte ed il permanere di irrisolte difficoltà di riscossione delle entrate.

In tema di abusivismo edilizio, secondo quanto rilevato dalla Commissione d'accesso, il Comune di San Cataldo, attraverso l'Ufficio repressione abusivismo edilizio costituito in seno al Comando della Polizia municipale, esercita le attività di vigilanza, stanziando formalmente ogni anno determinati importi per la voce demolizioni opere abusive, sebbene dagli elementi informativi acquisiti il personale dipendente ha costantemente asserito presunte difficoltà all'esecuzioni di interventi demolitori degli abusi accertati stante la mancanza di disponibilità di risorse finanziarie da parte dell'Amministrazione comunale. (Relazione pagg. 308 - 330).

Dagli atti comunali detta Commissione ha rilevato che nel 2014 la somma stanziata era pari ad euro 300.000,00 con impegni di spesa pari a 0; nel 2015 lo stanziamento era di euro 100.000,00 con impegni di spesa pari a 0; nel 2016 lo stanziamento era di euro 250.000,00 con impegni di spesa di euro 147.685,14 per lavori di demolizione degli edifici siti in viale (*Omissis*); nel 2017 lo stanziamento è stato di euro 150.000,00 con impegni di spesa di euro 150.000,00 per demolizioni di opere abusive non rimosse entro i termini.

Dalla disamina della documentazione d'ufficio relativa ai procedimenti aperti per opere abusive tra il 2014 ed il 2017 risultano 44 procedure ancora aperte riguardanti soprattutto tettoie, canne fumarie, muri di sostegno, ampliamenti edilizi, tende estensibili, recinzioni, gazebi, prospetti, scale esterne, chiusure di porte, prospetti o gazebi.
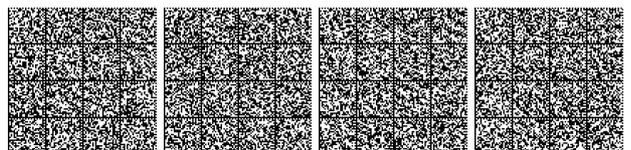
Avuto riguardo alla crescita urbanistica evidenziatasi nel territorio comunale stante il rilevante incremento demografico di quel Centro negli ultimi anni, la Commissione di accesso ha rilevato una modesta attività di vigilanza degli organi politici ed amministrativi preposti, in parallelo alla mancanza di concrete iniziative da parte dell'amministrazione comunale sul fronte della repressione agli abusi edilizi ed alle violazioni di norme urbanistiche, come testimoniato dai modesti numeri dei provvedimenti sanzionatori e di demolizioni assunte dalla stessa Amministrazione, con il conseguente omesso controllo a tutela del territorio e l'ulteriore detrimento delle entrate comunali.

CONCLUSIONI

Dalla relazione della Commissione di indagine, alla quale si rimanda per ogni elemento di dettaglio, emerge un quadro indiziario sintomatico di chiaro condizionamento del Comune di San Cataldo da parte della cosca mafiosa operante in quell'ambito comunale.

Com'è noto, oltre all'ipotesi del «collegamento», di politici e dipendenti locali con la criminalità organizzata, l'art. 143 del TUEL prevede il parametro normativo del «condizionamento», potendo entrambe le situazioni - collegamento e/o condizionamento - realizzarsi nella vita amministrativa degli enti locali influenzati dalle cosche. La *ratio* della legge è quella di intervenire per interrompere un rapporto di connivenza o di convenienza degli amministratori locali con la mafia che può rintracciarsi nella cosiddetta contiguità compiacente in presenza di clientelismo e di corruzione, come nel caso di specie, o nella cosiddetta contiguità soggiacente esercitata con pressioni, minacce e atti intimidatori che influenzano in maniera determinate la vita dell'ente.

Secondo giurisprudenza, quindi, lo scioglimento di cui al citato art. 143 TUEL può quindi ricorrere, appunto, non solo nelle ipotesi in cui l'andamento generale della vita amministrativa di un Ente locale subisca influenze da un ipotizzato condizionamento mafioso, ma detto condizionamento può riguardare, oltre che scelte strettamente di governo, anche attività di gestione, le quali sostanzialmente finiscono per essere quelle di maggior interesse per le consorterie criminali, in considerazione della maggiore e più repentina disponibilità che viene offerta da risorse pubbliche.

Entrambe le situazioni, collegamento e condizionamento sono assolutamente compatibili sul piano logico ed anzi spesso compresenti in realtà locali ad alta densità criminale, nelle quali collegamento e condizionamento sono espressioni concorrenti di uno stesso clima, fatto nel contempo di connivenze e intimidazioni, lusinghe e minacce, e dove la sola verità che emerge, nel preoccupante spaccato della vita amministrativa locale, è l'asservimento della *res pubblica* nell'uno e/o nell'altro modo, a perverse logiche mafiose (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 727).

Si soggiunge che il T.A.R. Lazio, con la sentenza n.3675 del 3 aprile 2018, ha affermato che «proprio la mancanza di un efficace controllo o vigilanza costituisce un elemento di forte rilevanza al fine di individuare una riconducibilità all'organo politico dei vantaggi acquisiti a causa di tali omissioni da parte di soggetti "vicini" o direttamente appartenenti alla malavita organizzata, dato che la funzione del provvedimento *ex* art. 143 decreto legislativo n. 267/2000 non è "sanzionatoria" verso i singoli, ma rivolta ad evitare il perdurare dell'infiltrazione "mafiosa", oggettivamente considerata». Tutto ciò comporta la legittimazione allo scioglimento sia in caso di diretto coinvolgimento dell'apparato politico-amministrativo sia nel caso di «inadeguatezza» dello stesso nel regolare compimento dei poteri di vigilanza e regolare gestione burocratica dell'amministrazione pubblica.

In particolare la vicenda dei rifiuti nel Comune di San Cataldo rileva l'essenza dello stato di condizionamento mafioso, che viene sintetizzata nell'ordinanza di custodia cautelare afferente l'indagine giudiziaria denominata «*Omissis*», in quanto, come sopra descritto, si è evidenziata una serie costante di condotte operate da malavitosi, ai quali viene attribuito a pieno titolo la partecipazione in una associazione a delinquere di stampo mafioso, le quali hanno completamente intriso l'operato delle società appaltatrici ed hanno intensamente condizionato l'operato dell'amministrazione locale, che ha assunto atteggiamenti di assoluta inerzia e di indiretta sudditanza.

Le continue proroghe dell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, in spregio ad ogni regola amministrativa, costituiscono la prova conclamata di un permanente stato corruttivo dei pubblici ufficiali preposti al controllo, nonché la silente accettazione di uno *status quo*, legato alla preponderante sottomissione alla cosca criminale locale da parte degli organi elettivi del Comune di San Cataldo.

In tale direzione, non può non richiamarsi quanto evidenziato dalla Commissione d'accesso con riguardo alla posizione del *Omissis* dell'Area tecnica del comune, *Omissis*, che in funzione delle mansioni dallo stesso esercitate ha assunto comportamenti intesi a favorire e comunque a non contrastare gli interessi di alcune imprese affidatarie di lavori che, dagli accertamenti, risultano vicine o contigue per ragioni varie a soggetti della criminalità organizzata.

Oltre a quanto emerge dall'operazione «*Omissis*» che ha condotto lo *Omissis* ad essere destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per le vicende sopra descritte riguardanti il servizio di igiene pubblica, secondo la suddetta Commissione, le omissioni di controlli e le anomalie procedurali, anche sul piano dell'applicazione delle normative nel settore dei contratti pubblici, poste in essere dal predetto *Omissis* nella trattazione dei procedimenti tecnico-amministrativi di competenza dell'Area tecnica comunale, contrari ai principi del buon governo, si sono tradotti in violazioni da parte del medesimo dei parametri di diligenza e delle regole della buona amministrazione, da cui ne sono derivati vantaggi per sé, per la criminalità organizzata e per alcuni imprenditori.

In particolare, le verifiche svolte dalla citata Commissione di indagine sul servizio tecnico comunale hanno evidenziato significativi rapporti e una rete di collegamenti tra funzionari-comunali, soggetti appartenenti a consorterie mafiosi ed imprenditori legati a soggetti della criminalità organizzata locale.

L'attività del predetto *Omissis*, inserito da lungo tempo in ufficio particolarmente esposto a rischio di interferenza malavitosa e di corruttela, si è caratterizzata non solo nel non aver posto argini a tentativi di infiltrazione criminale (dalle verifiche degli atti comunali si rileva un numero modesto di richieste di documentazione antimafia e spesso non adeguate in relazione alla tipologia degli affidamenti e inosservante degli adempimenti di prevenzione antimafia previsti dalle disposizioni regionali - meglio indicate nel corpo della relazione), ma anche per aver tenuto un *modus operandi*, costante nel tempo ed ad ampio raggio, improntato a condotte che hanno avvantaggiato determinate imprese notoriamente, per lui, legate o in affari con il vertice politico dell'attuale Amministrazione comunale, con i suoi stretti familiari ovvero con soggetti legati a vario titolo con la criminalità.

Analoghe considerazioni riguardano il *Omissis* e i componenti della *Omissis* e del *Omissis* ai quali non può non essere addebitata una condotta che ha consentito il perpetuarsi di atti illeciti da parte dei dipendenti uffici, confermata dalla mancanza di richieste risolutive di chiarimenti con riferimento ad atti gestionali, risultati poi illeciti oltre che irregolari.

Ed invero, aldilà della valutazione sulla illiceità delle condotte dei dipendenti sopra richiamati, occorre sottolineare come l'amministrazione comunale non abbia neanche tenuto in debito conto quantomeno l'illegittimità dei provvedimenti assunti dai dipendenti comunali.

In tale ambito, è appena il caso di sottolineare che la vicenda dei rifiuti racchiude determinanti aspetti della conclamata evidenza del condizionamento delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, perpetuati fino alla data odierna, quando il *Omissis*, pubblico ufficiale e preposto al severo controllo dell'attuazione delle norme, non percependo l'esatta qualificazione delle situazioni che hanno condotto all'adozione delle misure interdittive nei confronti delle due società «*Omissis*» ed «*Omissis*», intrise in modo irreparabile dai clan mafiosi, ritiene che la nuova società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti debba comunque mantenere tutto l'organico dei lavoratori, tra cui si ricorda sono presenti gli esponenti mafiosi locali.

L'analisi della gestione di diverse gare di appalto delinea poi un quadro fosco e malsano dell'Ufficio tecnico comunale, caratterizzato negativamente dalle figure di *Omissis* e dei suoi collaboratori, circostanza che nel corso degli anni ha pesantemente influito nella gestione della cosa pubblica. Pur riconoscendo che il sistema posto in essere dall'*Omissis* è antecedente alla *Omissis*, occorre rilevare che le attività illecite poste in essere dall'Ufficio tecnico comunale hanno avuto origine nell'ultimo quinquennio e che il *Omissis* da lungo tempo esercita ruoli di amministratore locale a San Cataldo. Inoltre, l'influenza del prefato *Omissis* non può limitarsi a quella di un soggetto che opera all'oscuro dell'amministrazione comunale e della comunità sancataldese, atteso che un rete così ben articolata di corruttela protrattasi negli anni necessita di forti legami e di acquiescenze.

Per i motivi suesposti appare inverosimile che nessun organo politico fosse a conoscenza delle ombre che gravavano sul predetto *Omissis* di quell'Ufficio tecnico, meravigliando inoltre la disattenzione o, ancora peggio, la tolleranza dell'attuale amministrazione comunale, che si configura comunque come un censurabile dato di fatto.

A comprovare quanto rappresentato dalla Commissione di indagine nella propria relazione, l'amministrazione comunale non ha fatto alcunchè per arginare i siffatti fenomeni criminosi, senza assumere alcun efficace provvedimento diretto a monitorare l'operato di un settore che per sua natura è nevralgico atteso che l'erogazione di fondi pubblici non può che essere maggiore nell'ambito degli appalti gestiti dagli uffici comunali.

L'attività di vigilanza da parte del dell'organo politico del Comune di San Cataldo è stata blanda se non addirittura assente ed ha favorito il reiterarsi di azioni illecite. Anzi, a conferma di tale assunto vi è la circostanza che lo *Omissis*, pur collocato in pensione, è stato nominato, immediatamente dopo, consulente dell'Ufficio tecnico comunale, con ciò avvalorando il *modus operandi* dello stesso a favore del contesto mafioso e imprenditoriale locale. Si soggiunge che la scelta dell'amministrazione comunale relativa all'eliminazione della dirigenza, non supportata da un avallo del consiglio comunale e tale da essere censurata anche dall'Assessorato regionale delle autonomie locali, ha determinato, a fronte di una scarsa autonomia gestionale e di esperienza dei nuovi responsabili delle unità operative, una gerarchia organizzativa con un uomo solo al comando (lo *Omissis*) il quale ha favorito il perpetuarsi, quantomeno fino al suo arresto, delle condotte illecite sopra delineate.

L'apporto professionale dell'*Omissis*, quale responsabile prima e consulente poi dell'Ufficio tecnico comunale, è apparso coerente oltre che funzionale ad un'amministrazione comunale certamente non prodiga di indirizzi e controlli, sicchè il lassismo e la distorsione della normativa di settore sugli affari di competenza del dipendente in parola ha lasciato spazio libero agli interessi, anche criminali, di coloro che hanno potuto utilizzare l'Ente per le loro finalità.

Anzi, dalla documentazione acquisita e dalle interlocuzioni avute dalla Commissione di accesso con il personale comunale si è evidenziato il comportamento di acquiescenza e di compiacenza dell'amministrazione comunale nel tollerare le situazioni di diffusa illegittimità; invero le condotte dell'amministrazione comunale hanno mascherato, con procedure apparentemente e formalmente legittime e finalizzate al pubblico interesse, sostanziali atti di significativo favoritismo verso soggetti mafiosi (come emerge dalla certosina opera di accertamento ispettivo, corredato dalle indagini delle Forze di polizia e dai riscontri forniti dai provvedimenti giudiziari).

Gli elementi emersi, riscontrati e dettagliatamente indicati sopra, seppur nei tempi brevi in cui la Commissione d'accesso ha operato in ragione della circostanza che il Comune di San Cataldo sarà inserito nella tornata elettorale della prossima primavera 2019, hanno messo in luce oltre ad una diffusa illegalità nell'azione amministrativa dell'Ente che interessa la quasi generalità dei settori comunali, anche una contiguità da parte di dirigenti e dipendenti comunali con soggetti vicini o direttamente inseriti nell'organizzazione mafiosa 'cosa nostra' che, di fatto, ha consentito a quest'ultima di inserirsi nell'Ente per condizionarne le scelte ovvero per sottometterle ai propri interessi.

Pertanto, in considerazione del ruolo dello *Omissis* / *Omissis* dell'Ufficio tecnico comunale nel solco di uno sviamento del pubblico interesse e del favoritismo che denotano una sistematica convergenza di intenti della sua attività professionale per il raggiungimento di obiettivi personali con quelli dell'amministrazione locale guidata dal *Omissis*, l'organismo ispettivo ha convenuto che appare sussistere un quadro complessivo di elementi atti a supportare l'adozione di un provvedimento di rigore ai sensi dell'art. 143 decreto legislativo n. 267/2000 nei confronti dell'attuale amministrazione comunale.

L'esame della situazione del Comune di San Cataldo (CL) è stato, peraltro, effettuato in sede di riunione di Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica tenutasi presso questa prefettura in data 14 febbraio 2019, alla presenza del Procuratore della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta.

In tale sede, il Consesso ha concordato con le valutazioni della scrivente.

Alla luce dei fatti sopra enunciati e degli elementi documentali assunti, nel rimarcare che la *ratio* della normativa è quella non solo di stroncare l'eventuale perpetrazione di illeciti, ma, in via preventiva, quella di supportare la vita dell'Ente locale, previa rimozione di quelle cause d'infiltrazione che ne abbiano intaccato il regolare e legittimo andamento, si ritengono, alla luce delle chiare evidenze risultanti dalla relazione della Commissione di indagine, che nel Comune di San Cataldo (CL) insistano una pluralità di situazioni patologiche connesse all'interferenza della cosca mafiosa locale.

Pertanto. si ritiene, per le sopraesposte ragioni, che sussistono i presupposti al fine di un provvedimento di scioglimento presso il Comune di San Cataldo (CL), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 - comma 30 - della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Si soggiunge, in considerazione del ruolo del *Omissis* e del *Omissis*, *Omissis* dell'Ufficio. *Omissis Omissis*, svolto da entrambi nel solco di uno sviamento del pubblico interesse e del favoritismo personale ed ad imprese private, avuto riguardo ai concludenti atteggiamenti collusivi che denotano una sistematica convergenza di intenti della loro attività professionale per il raggiungimento di obiettivi personali, l'Organismo ispettivo ha convenuto che appare sussistere un quadro complessivo di elementi atti a supportare l'adozione di un provvedimento di rigore ai sensi dell'art. 143, comma 5, decreto legislativo n. 267/2000 nei confronti dei richiamati dipendenti comunali, peraltro il primo indagato nell'ambito dell'anzidetta operazione «*Omissis*» ed il secondo deferito all'Autorità giudiziaria per gli artt. XXX, XXX, XXX, XXX, XXX e XXX del codice penale in relazione all'esercizio delle sue funzioni all'interno dell'Ufficio *Omissis Omissis*, oltre ad essere stato destinatario di misure restrittive della liberta personale.

Al riguardo anche la scrivente ritiene che nel caso in esame possa essere valutata l'adozione del comma 5 del citato art. 143.

Per ogni conseguente valutazione si torna a ricordare che il Comune di San Cataldo (CL) risulta fra gli Enti locali interessati alle consultazioni elettorali amministrative del prossimo 28 aprile.

Si allega la relazione della Commissione di indagine, la quale sarà altresì trasmessa, per i profili di rispettivo interesse, alla Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Caltanissetta ed alla Procura della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

Caltanissetta, 14 febbraio 2019

Il prefetto: DI STANI

19A02641

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2019.

Sospensione del sig. Giuseppe Gennuso dalla carica di deputato regionale della Regione Siciliana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana - Prot. n. 187 del 12 febbraio 2019, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Roma - Sezione dei giudici per le indagini preliminari - relativi ai fascicoli processuali n. 10841/2018 RGNR - n. 24199/2018 GIP a carico del sig. Giuseppe Gennuso, deputato regionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 6 febbraio 2019, dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Giuseppe Gennuso, deputato regionale della Regione Siciliana, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 110 e 319-*ter* del codice penale, in relazione agli articoli 319 e 318 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 6 febbraio 2019, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 6 febbraio 2019, è accertata la sospensione del sig. Giuseppe Gennuso, dalla carica di deputato regionale della Regione Siciliana, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 27 marzo 2019

Il Presidente: CONTE

19A02738

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 dicembre 2018.

Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande - Anno 2018.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari;

Visti i commi 8-*bis* ed 8-*ter* del predetto art. 73, come introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, a norma dei quali è attribuita agli ammessi allo stage una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, resesi disponibili annualmente, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario e in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 marzo 2018, n. 248, concernente l'aggiornamento soglie ISEE e ISPE per l'anno accademico 2018/2019;

Vista la nota della Direzione generale dei magistrati prot. n. 169188.U del 3 agosto 2018, con la quale sono state segnalate alcune criticità in ordine all'erogazione delle borse di studio riferite ai tirocini svolti nel corso dell'anno 2017, con la specifica richiesta di assegnazione di risorse aggiuntive rispetto all'importo complessivo previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2017;

Ritenuto necessario ricomprendere nell'ambito delle risorse individuate per il finanziamento delle borse di studio per l'anno 2018, gli importi destinati a sanare le situazioni venutesi a creare a seguito della pubblicazione della graduatoria delle borse di studio relative ai tirocini svolti nell'anno 2017;

Rilevato che le risorse di cui dall'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge n. 143 del 2008, relative al corrente esercizio finanziario non sono disponibili in quanto destinate a fronteggiare esigenze indifferibili legate al funzionamento degli uffici giudiziari e al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

Ritenuto pertanto che le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle complessive esigenze di finanziamento delle borse di studio sono rinvenibili nell'ambito delle residue disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 per l'anno 2018;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è determinato, per l'anno 2018, nel limite di euro 10.819.603,00, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, comprensivo degli importi necessari alle esigenze di cui all'art. 2.

2. Ai sensi del comma 3 del predetto art. 22, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore del competente capitolo di gestione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 2.

Misure relative alla graduatoria degli aventi diritto per l'anno 2017

1. La Direzione generale dei magistrati provvede alla ricognizione delle posizioni degli aventi diritto non ammessi alla graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno 2017, approvata il 15 settembre 2018, ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, al fine di quantificare la quota delle risorse da destinare nell'anno 2018 alla definizione delle posizioni pendenti degli aventi diritto.

Art. 3.

Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio per i tirocini formativi dell'anno 2018

1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo art. 4, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e secondo le modalità indicate nei seguenti commi. L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'art. 4, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, a pena di inammissibilità, e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:

a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;

b) il codice fiscale;

c) la data di inizio del tirocinio;

d) il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;

e) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio;

3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto il tirocinio formativo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attività svolta nell'anno 2018.

5. La domanda presentata a norma del comma 4 produce effetti esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa all'anno 2018.

6. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio.

7. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di ciascun tirocinante a favore del quale è erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalità che saranno indicate con apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.

Art. 4.

Importo e durata

1. L'importo della borsa di studio è determinato in euro quattrocento mensili. La borsa di studio è attribuita sulla base di graduatoria predisposta su base nazionale.

2. La Corte di cassazione, le Corti d'appello, la Procura generale presso la Corte di cassazione e le Procure generali presso le Corti di appello nonché il Segretario generale della giustizia amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di cui al comma 4 dell'art. 3, al Ministero della giustizia, secondo le modalità indicate dalla suindicata circolare della Direzione generale dei magistrati, i dati necessari per stilare la graduatoria, inviando l'elenco di coloro che hanno presentato ritualmente la domanda, indicando, per ciascuno di essi, il valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. Agli ammessi allo stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazione organica del personale di magistratura ordinaria e di quello della magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui all'art. 73, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della giustizia ordinaria, non possono essere assegnate più di trenta borse di
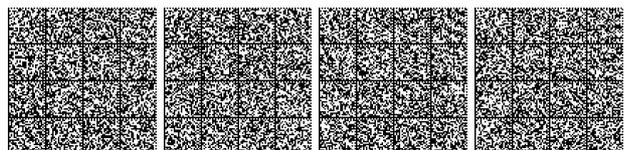
studio, di cui sino a quindici da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a quindici ai tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali.

3. Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di pari valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età.

4. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'art. 3, comma 4, e non escluse a norma del comma 2 dello stesso art. 3, verrà predisposta una graduatoria sulla base degli elenchi trasmessi. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'art. 1, comma 1. Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi del comma 4.

5. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 4, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nell'anno 2018.

6. Il magistrato formatore, ai fini della revoca del beneficio a norma dell'art. 3, comma 9, comunica immediatamente al capo dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato assolvimento dei compiti formativi da parte del tirocinante.

Art. 5.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le finalità di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore dell'Ufficio II.

Art. 6.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 31 dicembre 2018

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 477

19A02747

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 6 marzo 2019.

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto l'art. 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016);
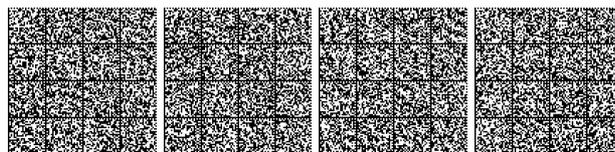
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017, recante «Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017 alla Regione Campania è stata assegnata la somma di euro 8.947.143,95, quale misura massima concedibile in relazione ai danni occorsi ai soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della medesima regione dal 14 al 20 ottobre 2015;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata delibera del 22 dicembre 2017 che prevede, in caso di successive rideterminazioni che comportino riduzioni dei contributi, l'adozione di apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 dicembre 2018, recante: «Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017»;

Vista la nota della Regione Campania prot. n. 0116116 del 20 febbraio 2019 con cui, all'esito delle attività istruttorie di propria competenza, è stato trasmesso un nuovo elenco dei soggetti beneficiari dei contributi massimi concedibili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017 per un importo complessivo di euro 7.879.900,22;

Considerato pertanto necessario adottare apposito provvedimento con cui provvedere alla rideterminazione dei contributi di cui alla citata delibera del 22 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, i contributi concessi in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Campania dal 14 al 20 ottobre 2015, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017, sono rideterminati in euro 7.879.900,22.

2. La Regione Campania provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 dicembre 2018, recante: «Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017» è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 756

19A02739

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 aprile 2019.

Rettifica della determina n. 463/2019 del 1° marzo 2019, concernente la rinegoziazione del medicinale per uso umano «Eliquis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 568/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Capo IV (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, in particolare il Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la determina n. 463/2019 del 1° marzo 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2019, concernente «Rinegoziazione del medicinale per uso umano "Eliquis", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Considerato che occorre rettificare la suddetta determina per errore materiale in ordine alla corretta classificazione ai fini della fornitura del medicinale;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione
n. 463/2019 del 1° marzo 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 463/2019 del 1° marzo 2019 concernente «Rinegoziazione del medicinale per uso umano ELIQUIS, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»:

dove è scritto:

«Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale "Eliquis" (apixaban) è la seguente:

1) per le confezioni A.I.C. n. 041225069, 041225071, 041225083, 041225095, 041225145: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri individuati dalle regioni (RRL);

2) per le confezioni A.I.C. n. 041225020, 041225032, 041225018, 041225044, 041222057: Indicazione TEV - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ortopedico/fisiatra. Indicazione FANV - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle regioni (RRL);»

leggasi:

«Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale "Eliquis" (apixaban) è la seguente:

1) per le confezioni A.I.C. n. 041225069, 041225071, 041225083, 041225095, 041225145: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri individuati dalle regioni (RRL);

2) per le confezioni A.I.C. n. 041225020, 041225032, 041225018, 041225044, 041222057: Indicazione TEV - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ortopedico/fisiatra. Iindicazione FANV - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle regioni. Indicazione TVP/EP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle regioni (RRL)».
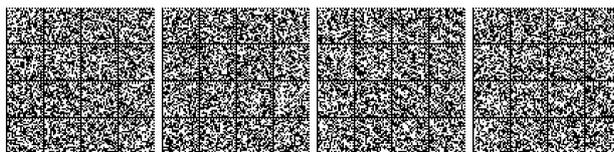
Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 aprile 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02740

DETERMINA 2 aprile 2019.

Rettifica della determina n. 245/2019 del 19 febbraio 2019, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Febuxostat Pensa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 573/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Capo IV (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, in particolare il Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la determina n. 245/2019 del 19 febbraio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 2019, recante «Riclassificazione del medicinale per uso usano "Febuxostat Pensa", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», nella titolarità della società Pensa Pharma S.p.a.;

Considerato che occorre rettificare il suddetto provvedimento per errore materiale in ordine alle indicazioni terapeutiche rimborsate dal Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione n. 245/2019 del 19 febbraio 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 245/2019 del 19 febbraio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 2019, recante «Riclassificazione del medicinale per uso usano FEBUXOSTAT PENSA:

L'art. 1 «Classificazione ai fini della rimborsabilità» è integrato come segue:

«L'indicazione terapeutica "Febuxostat Pensa è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per
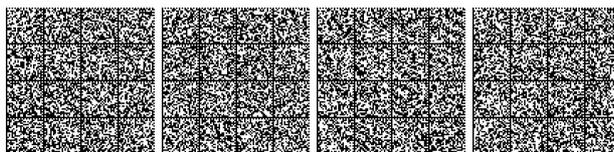
neoplasie ematologiche maligne con rischio di Sindrome da Lisi Tumorale (TLS) da intermedio ad alto" non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 aprile 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02741

DETERMINA 2 aprile 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sirdalud», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 621/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determinazione IP n. 799 del 5 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2018, Supplemento Ordinario 60, con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Sirdalud» e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 22 gennaio 2019 con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Sirdalud» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 043227038;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 marzo 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIRDALUD nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: «4 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 043227038 (in base 10).

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sirdalud» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 aprile 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02742

DETERMINA 2 aprile 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sibillette», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 619/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determinazione V&A n. 1798/2015 del 21 settembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2015 con la quale la società Gedeon Richter PLC ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sibillette» (dienogest/etinilestradiolo) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 31 gennaio 2019 con la quale la società Gedeon Richter PLC ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Sibillette» (dienogest/etinilestradiolo) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. numeri 042930038, 042930014 e 042930026;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 marzo 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIBILLETTE (dienogest/etinilestradiolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 042930014 (in base 10);

classe di rimborsabilità «C»;

confezione: «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 3x28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 042930026 (in base 10);

classe di rimborsabilità «C»;

confezione: «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 6x28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 042930038 (in base 10);

classe di rimborsabilità «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sibillette» (dienogest/etinilestradiolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sibillette» (dienogest/etinilestradiolo) è la seguente:

per le confezioni aventi A.I.C. numeri 042930026 e 042930038: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR);

per la confezione avente A.I.C. n. 042930014: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
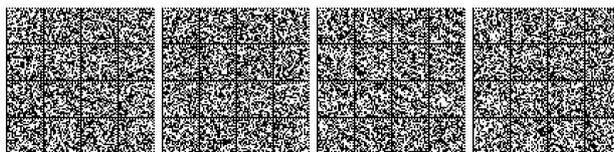
Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 aprile 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A02743

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Dr. Reddy's».

Estratto determina AAM/PPA n. 236/2019 del 18 marzo 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/163.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dr. Reddy's Laboratories (UK) Limited, con sede in 6 Riverview road, HU17 Old - Beverley - East Yorkshire, Gran Bretagna (GB):

medicinale: VORICONAZOLO DR REDDY'S;

confezione A.I.C. n. 044642015 - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro,

alla società: Dr. Reddy's S.r.l., con sede in piazza Santa Maria Beltrade, 1, 20123 - Milano, codice fiscale 01650760505.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02674

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bendamustina Dr. Reddy's».

Estratto determina AAM/PPA n. 237/2019 del 18 marzo 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/162.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dr. Reddy's Laboratories (UK) Limited, con sede in 6 Riverview road, HU17 Old - Beverley - East Yorkshire, Gran Bretagna (GB):

medicinale: BENDAMUSTINA DR. REDDY'S;

confezioni:

A.I.C. n. 044575013 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 mg;

A.I.C. n. 044575025 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 25 mg

A.I.C. n. 044575037 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 25 mg;

A.I.C. n. 044575049 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 25 mg;

A.I.C. n. 044575052 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg;

A.I.C. n. 044575064 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 mg,

alla società: Dr. Reddy's S.r.l., con sede in piazza Santa Maria Beltrade, 1, 20123 - Milano, codice fiscale 01650760505.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02675

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Dr. Reddy's».

Estratto determina AAM/PPA n. 238/2019 del 18 marzo 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/161.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dr. Reddy's Laboratories (UK) Limited, con sede in 6 Riverview road, HU17 Old - Beverley - East Yorkshire, Gran Bretagna (GB):

medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL DR. REDDY'S;

confezione:

A.I.C. n. 045243019 - «245 mg/200 mg compresse rivestite con film» 1×30 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 045243021 - «245 mg/200 mg compresse rivestite con film» 3×30 compresse in flacone hdpe,

alla società: Dr. Reddy's S.r.l., con sede in piazza Santa Maria Beltrade, 1, 20123 - Milano, codice fiscale 01650760505.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02676

Rettifica della determina n. 278/2019 del 19 febbraio 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Febuxen».

Estratto determina n. 571/2019 del 2 aprile 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 278/2019 del 19 febbraio 2019, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano FEBUXEN:

l'art. 2 «Classificazione ai fini della rimborsabilità» è integrato come segue:

«L'indicazione terapeutica "Febuxen è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per neoplasie ematologiche maligne con rischio di Sindrome da Lisi Tumorale (TLS) da intermedio ad alto" non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale».

Titolare A.I.C.: SF Group S.r.l.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A02744

Rettifica della determina n. 97/2019 del 28 gennaio 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Febuxostat Teva».

Estratto determina n. 575/2019 del 2 aprile 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 97/2019 del 28 gennaio 2019, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano FEBUXOSTAT TEVA:

l'art. 2 «Classificazione ai fini della rimborsabilità» è integrato come segue:

«L'indicazione terapeutica "Febuxostat Teva è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per neoplasie ematologiche maligne con rischio di Sindrome da Lisi Tumorale (TLS) da intermedio ad alto" non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale».

Titolare A.I.C.: Teva B.V.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A02745

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dolstip»

Estratto determina n. 620/2019 del 2 aprile 2019

Medicinale: DOLSTIP.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a. - largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italia.

Confezioni:

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164566 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164578 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164580 (in base 10);

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164592 (in base 10);

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164604 (in base 10);

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164616 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164628 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164630 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164642 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164655 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164667 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164679 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164681 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164693 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164705 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Principio attivo:

ossicodone cloridrato;
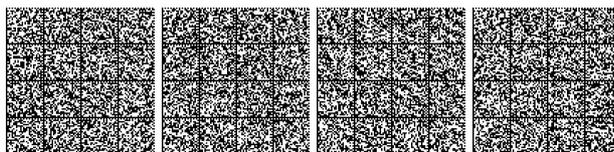
naloxone cloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DOLSTIP è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02746

BANCA D'ITALIA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e sottoposizione della banca di credito cooperativo di S. Biagio Platani - società cooperativa, alla procedura di amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 marzo 2019, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani - Società cooperativa, con sede in San Biagio Platani (AG), e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

19A02640

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna in quanto dal 31 dicembre 2017 ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e in data 22 marzo 2018 la stessa ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in dotazione.

Impresa: «Pianeta Oro di Amodeo Giuseppe» con sede in Palermo - via Eugenio l'Emiro n. 9/d - assegnataria del marchio «202 PA».

19A02642

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Niagara Falls (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Luca Vitali, vice Console onorario in Niagara Falls (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Toronto;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Toronto;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto e restituzione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle ricevute di avvenuta consegna;

n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Toronto;

o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto;

r) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Toronto, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Toronto;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02667

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Hamilton (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Susanna Angela Fortino Bozzo, vice Console onorario in Hamilton (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Toronto;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Toronto;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto e restituzione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle ricevute di avvenuta consegna;

n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Toronto;

o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Toronto, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto;

r) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Toronto, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Toronto;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Toronto;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Toronto dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02668

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Phoenix (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Roberta Georgia Gentili Purcell, Console onorario in Phoenix (Stati Uniti d'America), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Los Angeles degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali o dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Los Angeles delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Phoenix;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Los Angeles, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

d) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Phoenix;

f) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Los Angeles;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Los Angeles, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

i) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Los Angeles.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02669

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Port Elizabeth (Sud Africa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Loredana Civico in Loyson, vice Console onorario in Port Elizabeth (Sud Africa), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Cape Town;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Cape Town;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario di Port Elizabeth;

h) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;
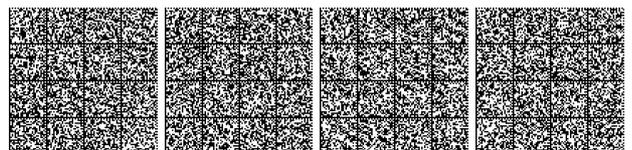
k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Cape Town;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario di Port Elizabeth; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Cape Town e restituzione al Consolato d'Italia in Cape Town delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato d'Italia in Cape Town;

q) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi Consolato d'Italia in Cape Town, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Cape Town;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato d'Italia in Cape Town, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Cape Town della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato d'Italia in Cape Town;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario di Port Elizabeth, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Cape Town;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato d'Italia in Cape Town dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02670

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Noumea (Nuova Caledonia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Riccardo Baroni, Console onorario in Noumea (Nuova Caledonia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Parigi;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Parigi;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Parigi;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Parigi e restituzione al Consolato generale d'Italia in Parigi delle ricevute di avvenuta consegna;

m) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Parigi;

n) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Parigi, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Parigi e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Parigi;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Parigi;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ufficio sovraordinato di I categoria dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02671

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Kourou (Guyana francese)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Giorgio Cappa, vice Console onorario in Kourou (Guyana francese), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Parigi;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Parigi;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Parigi;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Parigi e restituzione al Consolato generale d'Italia in Parigi delle ricevute di avvenuta consegna;

m) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Parigi;

n) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Parigi, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Parigi e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Parigi;

r) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Parigi;

s) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ufficio sovraordinato di I categoria dello schedario dei connazionali residenti;

t) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02672

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Las Varillas (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

L'Agenzia consolare onoraria in Las Varillas (Argentina), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Cordoba, è soppressa a decorrere dal 15 marzo 2019.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A02673
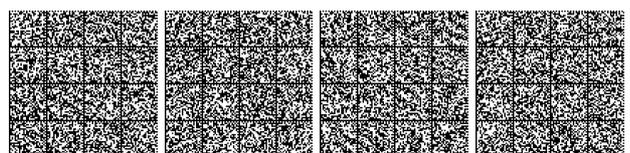
MINISTERO DELL'INTERNO

Applicazione della seconda rata della sanzione ai comuni non rispettosi del pareggio di bilancio 2017.

Si comunica che in data 11 aprile 2019 è stato emanato il decreto del direttore centrale della finanza locale concernente l'applicazione della seconda rata della sanzione ai comuni non rispettosi del pareggio di bilancio 2017, di cui all'art. 1, comma 475, lettera *a)*, della legge n. 232 del 2016.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_11-04-2019.pdf

19A02666

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-100) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
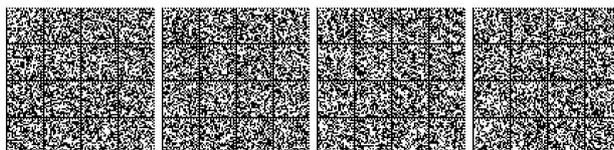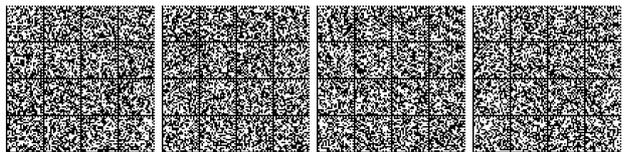
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
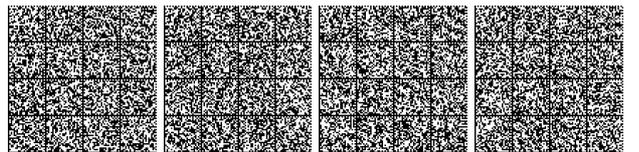
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.